



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 380/12  
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, L. DE FRANCESCO, S.  
MANNARINO, A. MONTUORO recante:  
"Istituzione della riserva naturale regionale Parco del Tritone";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/4/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/4/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 29/04/2025

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge 380/XII pag. 3  
*Istituzione della riserva naturale regionale Parco del Tritone*

### Normativa comunitaria

DIRETTIVA 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pag. 20  
*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)*

DIRETTIVA 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 39  
*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*

DIRETTIVA 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE pag. 105  
*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

### Normativa nazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, pag. 132  
n. 357  
*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla  
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e  
della fauna selvatiche*

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 pag. 171  
*Legge quadro sulle aree protette*

### Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2023, n. 22 pag. 226  
*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità*


LEGGE REGIONALE 15 marzo 2023, n. 12 pag. 269  
*Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la  
promozione dei Cammini di Calabria*

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2021, n. 5 - Art. 26 pag. 277  
*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle  
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e  
determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto  
legislativo 16 marzo 1999, n. 79*

### Normativa comparata

REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 65 pag. 278  
*Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo  
Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette*

REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 23 pag. 280  
*Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello*



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Pietro MOLINARO

**"Istituzione della riserva naturale regionale Parco del Tritone"**


I Consiglieri regionali:

*f.to* MOLINARO Pietro

*f.to* DE FRANCESCO Luciana

*f.to* MANNARINO Sabrina

*f.to* MONTUORO Antonio




## Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*



### **Relazione illustrativa**


Le disposizioni del testo descrivono un progetto di legge che mira a realizzare la perimetrazione di una riserva naturale regionale, ricadente nei Comuni di Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano (CS). Un sistema di protezione ambientale che implementa le Riserve Naturali della Calabria e contribuisce ad attuare la Strategia delle Green Communities e la valorizzazione dei servizi ecosistemici-ambientali. L'area di cui trattasi occupa una fascia a sud ed a nord della Catena Costiera (detta anche Paolana) del Parco Naturale (ex Comunità Montana Media Valle Crati che si estendeva per circa 60 km e ricadeva in 9 comuni). L'area interessata va dal Parco Naturale "Mangia e Bevi" di Montalto Uffugo alla località Laghicello di San Benedetto Ullano. Il tratto costituisce un corridoio ecologico di elevato valore naturalistico, ambientale e turistico. Infatti, parlando proprio di turismo, la legge regionale n. 12 del 15 marzo 2023, "Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei Cammini di Calabria", contribuisce a realizzare quelle interazioni positive dove natura, turismo e comunità si uniscono aumentando le potenzialità di molte zone, anche interne, della nostra regione ma che diventano particolarmente evidenti e significative in territori diversi e dalle mille qualità che li rendono veri e propri attrattori di visitatori. Dai monti Cervello (1389 m), Luta (1256 m) e Cozzo del Lupo (1238 m), infatti, è possibile ammirare paesaggi incantevoli ed inimmaginabili, infatti, da queste cime si scorgono il Pollino, la Piana di Sibari e il Mar Ionio, la Sila, le Isole Eolie e persino l'Etna sino a scorgere il promontorio del Cilento e i Monti di Orsomarso. La flora è variegata tra querceti, boschi di castagno, ontani napoletani, aceri e boschi di faggio con dei faggi secolari e monumentali. Poi, ancora, arbusti, come l'agrifoglio, il pungitopo, le ginestre, il cisto, il biancospino, la rosa canina. Nel periodo della fioritura le faggete presentano tappeti rosa-violacei di ciclamini mentre il sottobosco è ricco di funghi, tra cui i commestibili porcini, gli ovuli, i gallinacci, i rositi, le mazze di tamburo. La fauna, invece, vede nell'ambiente della Catena Costiera un habitat ideale per la riproduzione degli anfibi. Popolano questi boschi tutte le specie di anfibi presenti in Calabria come: rane, rospi, raganelle, ululoni, salamandre, salamandre giallo-nere e tritoni. Della famiglia dei tritoni, fa parte il *Tritus alpestris inexpectatus*, una specie avvistata in solo tre località in tutta Italia, che ha trovato il suo habitat naturale a Laghicello, nel territorio di San Benedetto Ullano ma che, grazie ad un progetto della Comunità Montana Media Valle Crati assieme all'Università della Calabria è stato portato anche nel Parco Mangia e Bevi di Montalto Uffugo. A Laghicello oltre al *Tritus alpestris inexpectatus* sono presenti anche altre due specie: l'italico e il crestato. Tra i rapaci, sono presenti la poiana, lo sparpiero, il falco e l'allocco. Tra i mammiferi, si segnalano il riccio europeo, il ghio, il moscardino, il quercino mentre tra i carnivori sono da segnalare la donnola, la faina, la puzzola, il tasso, le lepri, le istrice e le volpi, cinghiali e il lupo. Sono molte le specie di volatili che popolano i boschi come il picchio verde, l'upupa, il succiacapre, il cuculo, il colombaccio. Nei prati la presenza di volatili si realizza con: cince, usignoli, fagiani, pernici, starni, allodole, fringuelli, ghiandaie, cornacchie grigie, civette, allocchi, gufi reale. Il territorio della Riserva è attraversato dal Sentiero del Pellegrino e dal sentiero che conduce al Monumento di San Francesco in Cammino che si trova a 1350 m. s.l.m. su Monte Palazzello. È bene rilevare che a sostegno di



## Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

questa iniziativa interviene il Consiglio della Comunità Europea che ha adottato la Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE denominata "Uccelli", e successive integrazioni apportate dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Infatti, lo scopo di tali Direttive è di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (compatibile con le attività) del territorio comunitario. Tale azione di conservazione della biodiversità si attua sia all'interno di specifici siti, appositamente designati, sia al di fuori di essi, quindi ovunque gli habitat e le specie siano presenti. La vigente normativa nazionale attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome le competenze relative alla conservazione degli habitat e della specie presenti sul proprio territorio attraverso la gestione dei siti integrati ad altri piani di sviluppo. Con le cartografie successive si completa la descrizione della proposta di legge.





**LAGHICELLO DI  
SAN BENEDETTO ULLANO  
AREA PICNIC**



**LAGO DEL TRITONE**



**VIA DI COLLEGAMENTO**



**STATUA  
SAN FRANCESCO  
IN CAMMINO**



**PARCO NATURALE  
DI MONTALTO UFFUGO**



**STATUA DI SAN  
FRANCESCO DI PAOLA**



**STAGNO DEL TRITONE**

**TOTALE SUPERFICIE  
INTERESSATA 40.000 MQ**





Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Fratelli d'Italia"*

### DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 richiama la legislatura nazionale di riferimento per l'istituzione della Riserva naturale oggetto del testo; l'articolo 2 indica le finalità della legge esponendo le caratteristiche e le modalità di tutela che rappresentano la condizione della Riserva; l'articolo 3 elenca una serie di obiettivi ritenuti indispensabili proprio per le attività che una riserva naturale deve prevedere; l'articolo 4 indica i confini definiti della riserva naturale oggetto del testo e richiama la cartografia allegata nella relazione; l'articolo 5 norma l'affidamento e la cura della Riserva riferendosi all'ente gestore ed alle responsabilità derivanti verso la comunità; l'articolo 6 prevede il regolamento a cura dell'ente gestore a disciplina della Riserva stessa; l'articolo 7, sempre a cura dell'ente gestore, prevede un piano triennale di valorizzazione della Riserva; l'articolo 8 invece prevede il piano d'interventi sulla Riserva ma a carattere annuale; l'articolo 9 affida all'ufficio competente della Giunta regionale la funzione di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva; l'articolo 10 prevede le tabelle segnaletiche presenti all'interno dell'area delimitata come Riserva; l'articolo 11 richiama il regolamento dell'ente gestore nella parte che prevede prescrizioni e divieti all'interno della Riserva; l'articolo 12 riguarda le norme transitorie e di salvaguardia poste nel primo termine dopo la pubblicazione della legge; l'articolo 13 è la norma finanziaria che garantisce l'invarianza del bilancio regionale in quanto si riferisce a somme già allocate e previste nel bilancio di previsione 2025/2027; l'articolo 14 prevede la norma di entrata in vigore della legge.

### Relazione tecnico-finanziaria

**Titolo:** "Istituzione della riserva naturale regionale Parco del Tritone"


La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 13. Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. Infatti, alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.



**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Gruppo Consiliare**  
*"Fratelli d'Italia"*

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Norma descrittiva	//	//	//
2	Norma di finalità	//	//	//
3	Norma sugli obiettivi	//	//	//
4	Norma sui confini della Riserva	//	//	//
5	Norma sulla gestione Riserva	//	//	//
6	Norma per il regolamento	//	//	//
7	Norma di programma triennio	I	P	210.000 (triennio)
8	Norma di programma annuale	I	A	70.000 (annuale)
9	Norma di controllo e vigilanza	//	//	//
10	Norma segnaletica perimetro	//	//	//
11	Norma di prescrizione	//	//	//
12	Norma transitoria	//	//	//
13	Norma finanziaria	//	//	210.000 (totale)
14	Entrata in vigore	//	//	//



**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Gruppo Consiliare**  
*"Fratelli d'Italia"*

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:**

Per gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma/ Capitolo</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Totale</b>
Missione 09, Programma 05 (U.09.05)	70.000	70.000	70.000	210.000
Totale	//	//	//	210.000



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Fratelli d'Italia"*

**TESTO**

**“Istituzione della riserva naturale Parco del Tritone”**

**Art. 1**


(Riserva naturale regionale Parco del Tritone)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché dell'articolo 2, comma 2, lettera r), della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella Provincia di Cosenza la Riserva naturale regionale Parco del Tritone (da ora in avanti: Riserva).

**Art. 2**

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Promuove percorsi turistici naturali, cura la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 22/2023.
2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 e dei seguenti scopi:



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Fratelli d'Italia"*

- a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE);
- b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;
- d) la promozione e la regolamentazione di percorsi turistici legati ad attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;
- f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;
- g) la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;
- h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, alle persone con disabilità, anche attraverso percorsi e strutture idonee;
- i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.



## Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

### Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

- a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;
- b) interventi e azioni di recupero e di valorizzazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- c) visite guidate e percorsi turistici;
- d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:

- 1) lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;
- 2) l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;
- 3) gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;

- e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;
- f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza turistica e di quelle adibite ad attività educative e culturali;
- g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;
- h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;
- i) valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- j) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- k) promozione e sostegno alla fruizione turistico-ricreativa del territorio e dello specchio d'acqua prospiciente Loc. Laghicello attraverso lo sviluppo



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, organizzazione di giornate di studio, ricerca ed attività sportive, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;

l) promozione delle attività turistiche, economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

### **Art. 4**

*(Confini)*

1. La Riserva è costituita da un solo corpo.
2. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla l.r. 22/2023, sono indicate nella stessa cartografia, che è parte integrante della presente legge.

### **Art. 5**

*(Gestione della Riserva naturale regionale)*

1. La gestione della Riserva è affidata alle associazioni culturali Pro Loco San Benedetto Ullano APS e Guardie Ambientali d'Italia, sezione di Montalto Uffugo, ente gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 22/2023.
2. La sede legale e operativa dell'ente gestore dell'area protetta è di proprietà dei Comuni di Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano e concessa in comodato d'uso gratuito alle Associazioni.
3. L'ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione delle Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. Al fine di rafforzare e implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, commi 4 e 5, e dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 22/2023, è costituito il



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato nel Regolamento di cui all'articolo 6.

### **Art. 6**

*(Regolamento della Riserva)*

1. L'ente gestore adotta il Regolamento della Riserva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della l.r. 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:
  - a) l'organizzazione generale del territorio;
  - b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
  - c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  - d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
  - e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
  - f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 22/2023.
  
2. Il regolamento contiene, altresì:
  - a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta e la sua zonizzazione interna, nella cartografia allegata al regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva e della eventuale zonizzazione interna;
  - b) il programma delle specifiche misure di conservazione; c) gli habitat di interesse conservazionistico;
  - d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della l.r. 22/2023;
  - e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della l.r. 22/2023;
  - f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.
  
3. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei, tra cui il



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

Tavolo di partecipazione attiva, e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.

4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023.

### **Art. 7**

*(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)*

1. L'ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un programma triennale, che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della l.r. 22/2023.
2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

### **Art. 8**


*(Programma annuale d'Interventi)*

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, l'ente gestore della Riserva predispone e adotta annualmente, entro il mese di ottobre, un programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

### **Art. 9**

*(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)*

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

2. A tal fine, l'ente gestore, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:
  - a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
  - b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
  - c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente con oneri a carico del bilancio dell'ente gestore.

### **Art. 10**

*(Tabellazione)*

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta regionale.

### **Art. 11**

*(Prescrizioni e divieti)*

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e dall'articolo 34 della l.r. 22/2023.
2. Il regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2023.



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

### **Art. 12**

*(Misure transitorie e di salvaguardia)*

1. L'ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.
2. Le misure di salvaguardia che l'ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:
  - a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991, nonché quelle di seguito indicate:
    - 1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    - 2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
    - 3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
    - 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
    - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
    - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
    - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;
  - b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
  - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
  - d) valorizzare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
  - e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
  - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
  - g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Consiliare

*"Fratelli d'Italia"*

- h) concordare e gestire, ai fini della valorizzazione dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
  - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.
3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

### **Art. 13**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025-2027.
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

### **Art. 14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

## IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

**DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 30 novembre 2009**

**concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**(versione codificata)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(3)</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente <sup>(5)</sup>, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

<sup>(1)</sup> Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato VI, parte A.

<sup>(5)</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

- (9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.
- (10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.
- (11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.
- (12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.
- (13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.
- (14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.
- (15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.
- (16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a

modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

#### Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

#### Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

#### Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

#### Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

#### Articolo 6

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

#### Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

#### Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare

localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

#### Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
  - nell'interesse della sicurezza aerea,
  - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
  - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.

#### Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

#### Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

#### Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 18

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

#### Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

## ALLEGATO I

## GAVIIFORMES

## Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

## PODICIPEDIFORMES

## Podicipedidae

*Podiceps auritus*

## PROCELLARIIFORMES

## Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus* (*Puffinus mauretanicus*)*Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

## Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

## PELECANIFORMES

## Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

## Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

## CICONIIFORMES

## Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba* (*Ardea alba*)*Ardea purpurea*

## Ciconiidae

*Ciconia nigra**Ciconia ciconia*

## Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus**Platalea leucorodia*

## PHOENICOPTERIFORMES

## Phoenicopteridae

*Phoenicopus ruber*

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Cygnus bewickii* (*Cygnus columbianus bewickii*)*Cygnus cygnus**Anser albifrons flavirostris**Anser erythropus**Branta leucopsis**Branta ruficollis**Tadorna ferruginea**Marmaronetta angustirostris**Aythya nyroca**Polysticta stelleri**Mergus albellus* (*Mergellus albellus*)*Oxyura leucocephala*

## FALCONIFORMES

## Pandionidae

*Pandion haliaetus*

## Accipitridae

*Pernis apivorus**Elanus caeruleus**Milvus migrans**Milvus milvus**Haliaeetus albicilla**Gypaetus barbatus**Neophron percnopterus**Gyps fulvus**Aegypius monachus**Circus gallicus**Circus aeruginosus**Circus cyaneus**Circus macrourus**Circus pygargus**Accipiter gentilis arrigonii**Accipiter nisus granti**Accipiter brevipes**Buteo rufinus**Aquila pomarina**Aquila clanga**Aquila heliaca**Aquila adalberti*

26.1.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/13

<i>Aquila chrysaetos</i>	Glareolidae
<i>Hieraaetus pennatus</i>	<i>Cursorius cursor</i>
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	<i>Glareola pratincola</i>
Falconidae	Charadriidae
<i>Falco naumanni</i>	<i>Charadrius alexandrinus</i>
<i>Falco vespertinus</i>	<i>Charadrius morinellus</i> ( <i>Eudromias morinellus</i> )
<i>Falco columbarius</i>	<i>Pluvialis apricaria</i>
<i>Falco eleonora</i>	<i>Hoplopterus spinosus</i>
<i>Falco biarmicus</i>	Scolopacidae
<i>Falco cherrug</i>	<i>Calidris alpina schinzii</i>
<i>Falco rusticolus</i>	<i>Philomachus pugnax</i>
<i>Falco peregrinus</i>	<i>Gallinago media</i>
GALLIFORMES	<i>Limosa lapponica</i>
Tetraonidae	<i>Numenius tenuirostris</i>
<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Tringa glareola</i>
<i>Lagopus mutus pyrenaicus</i>	<i>Xenus cinereus</i> ( <i>Tringa cinerea</i> )
<i>Lagopus mutus helveticus</i>	<i>Phalaropus lobatus</i>
<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Laridae
<i>Tetrao urogallus</i>	<i>Larus melanocephalus</i>
Phasianidae	<i>Larus genei</i>
<i>Alectoris graeca</i>	<i>Larus audouinii</i>
<i>Alectoris barbara</i>	<i>Larus minutus</i>
<i>Perdix perdix italica</i>	Sternidae
<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	<i>Gelochelidon nilotica</i> ( <i>Sterna nilotica</i> )
GRUIFORMES	<i>Sterna caspia</i>
Turnicidae	<i>Sterna sandvicensis</i>
<i>Turnix sylvatica</i>	<i>Sterna dougallii</i>
Gruidae	<i>Sterna hirundo</i>
<i>Grus grus</i>	<i>Sterna paradisaea</i>
Rallidae	<i>Sterna albifrons</i>
<i>Porzana porzana</i>	<i>Chlidonias hybridus</i>
<i>Porzana parva</i>	<i>Chlidonias niger</i>
<i>Porzana pusilla</i>	Alcidae
<i>Crex crex</i>	<i>Uria aalge ibericus</i>
<i>Porphyrio porphyrio</i>	PTEROCLIFORMES
<i>Fulica cristata</i>	Pteroclididae
Otididae	<i>Pterocles orientalis</i>
<i>Tetrax tetrax</i>	<i>Pterocles alchata</i>
<i>Chlamydotis undulata</i>	COLUMBIFORMES
<i>Otis tarda</i>	Columbidae
CHARADRIIFORMES	<i>Columba palumbus azorica</i>
Recurvirostridae	<i>Columba trocaz</i>
<i>Himantopus himantopus</i>	<i>Columba bollii</i>
<i>Recurvirostra avosetta</i>	<i>Columba junoniae</i>
Burhinidae	
<i>Burhinus oedicnemus</i>	

## STRIGIFORMES

## Strigidae

*Bubo bubo*  
*Nyctea scandiaca*  
*Surnia ulula*  
*Glaucidium passerinum*  
*Strix nebulosa*  
*Strix uralensis*  
*Asio flammeus*  
*Aegolius funereus*

## CAPRIMULGIFORMES

## Caprimulgidae

*Caprimulgus europaeus*

## APODIFORMES

## Apodidae

*Apus caffer*

## CORACIIFORMES

## Alcedinidae

*Alcedo atthis*

## Coraciidae

*Coracias garrulus*

## PICIFORMES

## Picidae

*Picus canus*  
*Dryocopus martius*  
*Dendrocopos major canariensis*  
*Dendrocopos major thanneri*  
*Dendrocopos syriacus*  
*Dendrocopos medius*  
*Dendrocopos leucotos*  
*Picoides tridactylus*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Chersophilus duponti*  
*Melanocorypha calandra*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Galerida theklae*  
*Lullula arborea*

## Motacillidae

*Anthus campestris*

## Troglodytidae

*Troglodytes troglodytes fridariensis*

## Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica*  
*Saxicola dacotiae*  
*Oenanthe leucura*  
*Oenanthe cyprica*  
*Oenanthe pleschanka*

## Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon*  
*Acrocephalus paludicola*  
*Hippolais olivetorum*  
*Sylvia sarda*  
*Sylvia undata*  
*Sylvia melanothorax*  
*Sylvia rueppelli*  
*Sylvia nisoria*

## Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva*  
*Ficedula semitorquata*  
*Ficedula albicollis*

## Paridae

*Parus ater cyprites*

## Sittidae

*Sitta krueperi*  
*Sitta whiteheadi*

## Certhiidae

*Certhia brachydactyla dorotheae*

## Laniidae

*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Lanius nubicus*

## Corvidae

*Pyrrhonorax pyrrhonorax*

## Fringillidae (Fringillinae)

*Fringilla coelebs ombriosa*  
*Fringilla teydea*

## Fringillidae (Carduelinae)

*Loxia scotica*  
*Bucanetes githagineus*  
*Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*

## Emberizidae (Emberizinae)

*Emberiza cineracea*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza caesia*

## ALLEGATO II

## PARTE A

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Anser fabalis**Anser anser**Branta canadensis**Anas penelope**Anas strepera**Anas crecca**Anas platyrhynchos**Anas acuta**Anas querquedula**Anas clypeata**Aythya ferina**Aythya fuligula*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus**Lagopus mutus*

## Phasianidae

*Alectoris graeca**Alectoris rufa**Perdix perdix**Phasianus colchicus*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Fulica atra*

## CHARADRIIFORMES

## Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus**Gallinago gallinago**Scolopax rusticola*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba livia**Columba palumbus*

## PARTE B

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Cygnus olor**Anser brachyrhynchus**Anser albifrons**Branta bernicla**Netta rufina**Aythya marila**Somateria mollissima**Clangula hyemalis**Melanitta nigra**Melanitta fusca**Bucephala clangula**Mergus serrator**Mergus merganser*

## GALLIFORMES

## Meleagridae

*Meleagris gallopavo*

## Tetraonidae

*Bonasa bonasia**Lagopus lagopus lagopus**Tetrao tetrix**Tetrao urogallus*

## Phasianidae

*Francolinus francolinus**Alectoris barbara**Alectoris chukar**Coturnix coturnix*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Rallus aquaticus**Gallinula chloropus*

## CHARADRIIFORMES

## Haematopodidae

*Haematopus ostralegus*

## Charadriidae

*Pluvialis apricaria**Pluvialis squatarola**Vanellus vanellus*

## Scolopacidae

*Calidris canutus**Philomachus pugnax**Limosa limosa**Limosa lapponica**Numenius phaeopus**Numenius arquata**Tringa erythropus**Tringa totanus**Tringa nebularia*

## Laridae

*Larus ridibundus**Larus canus**Larus fuscus**Larus argentatus**Larus cachinnans**Larus marinus*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba oenas**Streptopelia decaocto**Streptopelia turtur*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Alauda arvensis*

## Muscicapidae

*Turdus merula**Turdus pilaris**Turdus philomelos**Turdus iliacus**Turdus viscivorus*

## Sturnidae

*Sturnus vulgaris*

## Corvidae

*Garrulus glandarius**Pica pica**Corvus monedula**Corvus frugilegus**Corvus corone*

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	
<i>Cygnus olor</i>					+														+									
<i>Anser brachyrhynchus</i>	+			+						+																	+	
<i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+				+				+		+	+	
<i>Branta bernicla</i>				+	+																							
<i>Netta rufina</i>								+	+																			
<i>Aythya marila</i>	+			+	+		+		+	+			+						+				+				+	
<i>Somateria mollissima</i>				+		+			+	+															+	+		
<i>Clangula hyemalis</i>				+		+			+	+			+													+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+	+			+	+			+													+	+	+
<i>Melanitta fusca</i>				+	+				+	+			+													+	+	+
<i>Bucephala clangula</i>				+		+	+		+	+			+	+		+			+				+		+	+	+	
<i>Mergus serrator</i>				+						+							+									+	+	
<i>Mergus merganser</i>				+						+																+	+	
<i>Bonasa bonasia</i>						+			+				+						+	+			+		+	+	+	
<i>Lagopus lagopus lagopus</i>																										+	+	
<i>Tetrao tetrix</i>	+				+				+		+		+						+							+	+	+
<i>Tetrao urogallus</i>		+			+				+		+		+						+				+			+	+	+
<i>Francolinus francolinus</i>												+																
<i>Alectoris barbara</i>								+			+																	
<i>Alectoris chukar</i>		+					+					+																
<i>Coturnix coturnix</i>		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+						
<i>Meleagris gallopavo</i>			+		+														+					+				
<i>Rallus aquaticus</i>									+		+						+											
<i>Gallinula chloropus</i>	+						+		+		+						+				+	+					+	
<i>Haematopus ostralegus</i>				+					+																			
<i>Pluvialis apricaria</i>	+			+			+		+	+							+	+			+						+	
<i>Pluvialis squatarola</i>				+					+								+										+	
<i>Vanellus vanellus</i>	+			+			+	+	+	+	+						+											

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Calidris canutus</i>				+					+																		
<i>Philomachus pugnax</i>									+		+						+										
<i>Limosa limosa</i>				+					+																		
<i>Limosa lapponica</i>				+					+																		+
<i>Numenius phaeopus</i>				+					+																		+
<i>Numenius arquata</i>				+					+	+																	+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Tringa totanus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa nebularia</i>				+					+																		
<i>Larus ridibundus</i>	+			+	+	+		+								+			+					+		+	
<i>Larus canus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Larus fuscus</i>				+	+																						
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+							+													+	+
<i>Larus cachinnans</i>								+								+											
<i>Larus marinus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Columba oenas</i>							+	+	+			+										+	+				
<i>Streptopelia decaocto</i>		+	+	+	+				+			+				+			+			+		+			
<i>Streptopelia turtur</i>		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+					
<i>Alauda arvensis</i>							+		+		+	+					+					+					
<i>Turdus merula</i>							+		+		+	+					+					+				+	
<i>Turdus pilaris</i>						+	+	+	+		+	+					+		+		+	+			+	+	
<i>Turdus philomelos</i>							+	+	+		+	+					+					+	+				
<i>Turdus iliacus</i>							+	+	+		+	+					+					+	+				
<i>Turdus viscivorus</i>							+	+	+			+					+					+	+				
<i>Sturnus vulgaris</i>		+					+	+	+			+				+	+					+	+				
<i>Garrulus glandarius</i>	+			+	+				+		+				+	+		+				+	+	+	+	+	+
<i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+				+	+	+	+	+	+
<i>Corvus monedula</i>		+					+	+				+						+				+			+	+	+

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Corvus frugilegus</i>		+				+			+					+		+						+		+		+	+
<i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom  
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

## ALLEGATO III

## PARTE A

ANSERIFORMES	<i>Alectoris barbara</i>
Anatidae	
<i>Anas platyrhynchos</i>	<i>Perdix perdix</i>
GALLIFORMES	
Tetraonidae	<i>Phasianus colchicus</i>
<i>Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus</i>	
Phasianidae	
<i>Alectoris rufa</i>	
	COLUMBIFORMES
	Columbidae
	<i>Columba palumbus</i>

## PARTE B

ANSERIFORMES	<i>Tetrao tetrix britannicus</i>
Anatidae	
<i>Anser albifrons albifrons</i>	<i>Tetrao urogallus</i>
<i>Anser anser</i>	
<i>Anas penelope</i>	GRUIFORMES
<i>Anas crecca</i>	Rallidae
<i>Anas acuta</i>	<i>Fulica atra</i>
<i>Anas clypeata</i>	CHARADRIIFORMES
<i>Aythya ferina</i>	Charadriidae
<i>Aythya fuligula</i>	<i>Pluvialis apricaria</i>
<i>Aythya marila</i>	
<i>Somateria mollissima</i>	Scolopacidae
<i>Melanitta nigra</i>	<i>Lymnocyptes minimus</i>
GALLIFORMES	
Tetraonidae	<i>Gallinago gallinago</i>
<i>Lagopus mutus</i>	<i>Scolopax rusticola</i>

## ALLEGATO IV

- a) — Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti,
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,
- esplosivi,
- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
- b) — aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

## ALLEGATO V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

## ALLEGATO VI

## PARTE A

**DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE**

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio  
(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F  
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio  
(GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).

Direttiva 85/411/CEE della Commissione  
(GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e  
X.6  
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio  
(GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).

Direttiva 91/244/CEE della Commissione  
(GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

Direttiva 94/24/CE del Consiglio  
(GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1  
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).

Direttiva 97/49/CE della Commissione  
(GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio  
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

limitatamente all'allegato III, punto 29

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1  
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio  
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

limitatamente al riferimento fatto alla direttiva  
79/409/CEE nell'articolo 1 e all'allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e  
del Consiglio  
(GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).

## PARTE B

## ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di recepimento
79/409/CEE	7
81/854/CEE	—
85/411/CEE	31
86/122/CEE	—
91/244/CEE	31
94/24/CE	29
97/49/CE	30
2006/105/CE	1° gennaio 2007
2008/102/CE	—

## ALLEGATO VII

## TAVOLA DI CONCORDANZA

	Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
paragrafi	Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo
	Articolo 1, paragrafo 3	—
da	Articoli da 2 a 5	Articoli
paragrafi	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo
	Articolo 6, paragrafo 4	—
paragrafi	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo
4,	Articolo 7, paragrafo 4, prima frase	Articolo
secondo	4, Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase	Articolo
4,	Articolo 7, paragrafo 4, terza frase	Articolo
4,	Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase	Articolo
	Articolo 8	Articolo
	9, Articolo 9, paragrafo 1	Articolo
introduttiva frase	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo
lettera	2, Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino	Articolo
b) lettera	Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo
lettera	2, Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo
lettera	2, Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo
lettera	2, Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo
	9, Articolo 9, paragrafo 3	Articolo
	9, Articolo 9, paragrafo 4	Articolo
rafo	10, Articolo 10, paragrafo 1	Articolo
seconda	1, Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo
	2, Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo
da	Articoli da 11 a 15	Articoli
	Articolo 16, paragrafo 1	—
16	Articolo 17	Articolo
	Articolo 18, paragrafo 1	—
	17, Articolo 18, paragrafo 2	Articolo

26.1.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/25

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
—	Articolo
—	Articolo
Articolo 19	Articolo
Allegato I	Allegato
Allegato II/1	Allegato
Allegato II/2	Allegato
Allegato III/1	Allegato
Allegato III/2	Allegato
Allegato IV	Allegato
Allegato V	Allegato
—	Allegato
—	Allegato

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO**

**del 21 maggio 1992**

**relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997	L 305	42	8.11.1997
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <b><u>M3</u></b>	Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	368	20.12.2006

Modificata da:

► <b><u>A1</u></b>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <b><u>A2</u></b>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

**▼B****DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO****del 21 maggio 1992****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) <sup>(4)</sup> prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(5)</sup>, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

<sup>(1)</sup> GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3 e  
GU n. C 195 del 3. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41).

**▼B**

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi inquina paga» è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantire l'efficace attuazione,

**▼B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**Definizioni***Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) *Conservazione*: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) *Habitat naturali*: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) *Habitat naturali di interesse comunitario*: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
  - i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
  - ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero
- iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

**▼M3****▼B**

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

- d) *Tipi di habitat naturali prioritari*: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I.
- e) *Stato di conservazione di un habitat naturale*: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
  - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
  - lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).
- f) *Habitat di una specie*: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

**▼B**

- g) *Specie di interesse comunitario*: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:
- i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
  - ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
  - iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
  - iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

- h) *Specie prioritarie*: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (\*) nell'allegato II.
- i) *Stato di conservazione di una specie*: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

- j) *Sito*: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.
- k) *Sito di importanza comunitaria*: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

- l) *Zona speciale di conservazione*: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di con-

**▼B**

servazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

- m) *Esemplare*: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.
- n) *Il comitato*: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

*Articolo 2*

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

**Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie***Articolo 3*

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

*Articolo 4*

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per

**▼B**

le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle ►**M3** nove ◀ regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

*Articolo 5*

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

**▼B**

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

*Articolo 6*

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

*Articolo 7*

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se

**▼B**

del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

*Articolo 9*

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

*Articolo 10*

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

**▼B***Articolo 11*

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritarie.

**Tutela delle specie***Articolo 12*

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

*Articolo 13*

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

*Articolo 14*

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo

**▼B**

nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

*Articolo 15*

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

*Articolo 16*

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

**▼B**

- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

**Informazione***Articolo 17*

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

**Ricerca***Articolo 18*

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e

**▼B**

dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

**Procedure di modifica degli allegati***Articolo 19*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

**Comitato****▼M2***Articolo 20*

La Commissione è assistita da un Comitato.

*Articolo 21*

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE <sup>(1)</sup>, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

**▼B****Disposizioni complementari***Articolo 22*

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risul-

<sup>(1)</sup> Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

**▼B**

tati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

**Disposizioni finali***Articolo 23*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 24*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M3***ALLEGATO I***TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****Interpretazione**

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea <sup>(1)</sup>

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno \* indica i tipi di habitat prioritari.

## 1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

**11. Acque marine e ambienti a marea**

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 \* Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 \* Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas

**12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose**

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

**13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali**

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)

1340 \* Pascoli inondati continentali

**14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici**

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

**15. Steppe interne alofile e gipsofile**

1510 \* Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 \* Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

<sup>(1)</sup> Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2 adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

## ▼M3

- 1530 \* Steppe alofile e paludi pannoniche
- 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale**
- 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
- 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
- 1630 \* Praterie costiere del Baltico boreale
- 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
- 1650 Insenature strette del Baltico boreale
2. DUNE MARITTIME E INTERNE
- 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**
- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)
- 2130 \* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
- 2140 \* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 2150 \* Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
- 2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
- 2190 Depressioni umide interdunari
- 21A0 Machair (\* in Irlanda)
- 22. Dune marittime delle coste mediterranee**
- 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*
- 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 2250 \* Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*
- 2270 \* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate**
- 2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
- 2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
- 2340 \* Dune pannoniche dell'entroterra
3. HABITAT D'ACQUA DOLCE
- 31. Acque stagnanti**
- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

## ▼M3

- 3170 \* Stagni temporanei mediterranei
- 3180 \* Turlough
- 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
- 31A0 \* Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
- 32. Acque correnti — tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**
- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

## 4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix***
- 4020 \* Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 \* Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 \* Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 \* Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose
- 40A0 \* Boscaglia subcontinentale peripannonica
- 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope
- 40C0 \* Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

## 5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

- 51. Arbusteti submediterranei e temperati**
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 \* Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
- 52. Matorral arborescenti mediterranei**
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 \* Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 \* Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
- 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppe**
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

▼ **M3**

- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 54. Phrygane**
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 *Sarcopoterium spinosum* phrygas
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
- 61. Formazioni erbose naturali**
- 6110 \* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*
- 6120 \* Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
- 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\* notevole fioritura di orchidee)
- 6220 \* Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 \* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 \* Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 \* Steppe pannoniche su loess
- 6260 \* Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 \* Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 \* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 \* Formazioni erbose serpentofile di Cipro
- 62C0 \* Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
- 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)**
- 6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde
- 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nordboreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

▼ **M3****65. Formazioni erbose mesofile**

- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 \* Praterie arborate fennoscandiche

## 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

**71. Torbiere acide di sfagni**

- 7110 \* Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (\* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

**72. Paludi basse calcaree**

- 7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 \* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 \* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

**73. Torbiere boreali**

- 7310 \* Torbiere di Aapa
- 7320 \* Torbiere di Palsa

## 8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

**81. Ghiaioni**

- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 \* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

**82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica**

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di *Sedo-Scleranthion* o di *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 \* Pavimenti calcarei

**83. Altri habitat rocciosi**

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti

## ▼M3

## 9. FORESTE

**Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario**

- 90. Foreste dell'Europa boreale**
- 9010 \* Taiga occidentale
- 9020 \* Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
- 9030 \* Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 \* Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
- 91. Foreste dell'Europa temperata**
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 9180 \* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 \* Foreste caledoniane
- 91D0 \* Torbiere boschive
- 91E0 \* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)
- 91G0 \* Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 \* Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 \* Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 \* Boschi di *Taxus baccata* delle isole britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 \* Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

▼ **M3**

- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)
- 91S0 \* Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)
- 91W0 Faggeti della Moesia
- 91X0 \* Faggeti della Dobrogea
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
- 91AA \* Boschi orientali di quercia bianca
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 \* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 \* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus (Acero-Cupression)*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
- 93. Foreste sclerofille mediterranee**
- 9310 Boschi egei di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 \* Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 \* Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
- 9390 \* Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
- 93A0 Foreste con *Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)*
- 94. Foreste di conifere delle montagne temperate**
- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

**▼M3**

- 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (\* su substrato gessoso o calcareo)
- 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche**
- 9510 \* Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
- 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
- 9530 \* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 9550 Pinete endemiche delle Canarie
- 9560 \* Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
- 9570 \* Foreste di *Tetraclinis articulata*
- 9580 \* Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
- 9590 \* Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
- 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

▼ **M3***ALLEGATO II***SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****Interpretazione**

- a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
  - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione spp. dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

- c) Simboli

L'asterisco (\*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV, né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) *ANIMALI**VERTEBRATI***MAMMIFERI****INSECTIVORA**

## Talpidae

*Galemys pyrenaicus*

**CHIROPTERA**

## Rhinolophidae

*Rhinolophus blasii*

*Rhinolophus euryale*

*Rhinolophus ferrumequinum*

*Rhinolophus hipposideros*

*Rhinolophus mehelyi*

## Vespertilionidae

*Barbastella barbastellus*

*Miniopterus schreibersii*

*Myotis bechsteinii*

*Myotis blythii*

*Myotis capaccinii*

*Myotis dasycneme*

*Myotis emarginatus*

*Myotis myotis*

## Pteropodidae

*Rousettus aegyptiacus*

**RODENTIA**

## Gliridae

▼ M3

*Myomimus roachi*

## Sciuridae

\* *Marmota marmota latirostris*

\* *Pteromys volans (Sciuropterus russicus)*

*Spermophilus citellus (Citellus citellus)*

\* *Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)*

## Castoridae

*Castor fiber* (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

## Cricetidae

*Mesocricetus newtoni*

## Microtidae

*Microtus cabreræ*

\* *Microtus oeconomus arenicola*

\* *Microtus oeconomus mehelyi*

*Microtus tatricus*

## Zapodidae

*Sicista subtilis*

## CARNIVORA

## Canidae

\* *Alopex lagopus*

\* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).

## Ursidae

\* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

## Mustelidae

\* *Gulo gulo*

*Lutra lutra*

*Mustela eversmanii*

\* *Mustela lutreola*

*Vormela peregusna*

## Felidae

*Lynx lynx* (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

\* *Lynx pardinus*

## Phocidae

*Halichoerus grypus* (V)

\* *Monachus monachus*

*Phoca hispida bottnica* (V)

\* *Phoca hispida saimensis*

*Phoca vitulina* (V)

## ARTIODACTYLA

## Cervidae

\* *Cervus elaphus corsicanus*

*Rangifer tarandus fennicus* (o)

**▼M3**

## Bovidae

\* *Bison bonasus*

*Capra aegagrus* (popolazioni naturali)

\* *Capra pyrenaica pyrenaica*

*Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali —  
Corsica e Sardegna)

*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)

\* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

*Rupicapra rupicapra balcanica*

\* *Rupicapra rupicapra tatrica*

## CETACEA

*Phocoena phocoena*

*Tursiops truncatus*

**RETTILI**

## CHELONIA (TESTUDINES)

## Testudinidae

*Testudo graeca*

*Testudo hermanni*

*Testudo marginata*

## Cheloniidae

\* *Caretta caretta*

\* *Chelonia mydas*

## Emydidae

*Emys orbicularis*

*Mauremys caspica*

*Mauremys leprosa*

## SAURIA

## Lacertidae

*Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)

*Lacerta monticola*

*Lacerta schreiberi*

*Gallotia galloti insulanagae*

\* *Gallotia simonyi*

*Podarcis lilfordi*

*Podarcis pityusensis*

## Scincidae

*Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*)

## Gekkonidae

*Phyllodactylus europaeus*

## OPHIDIA (SERPENTES)

## Colubridae

\* *Coluber cypriensis*

*Elaphe quatuorlineata*

*Elaphe situla*

\* *Natrix natrix cypriaca*

**▼M3**

## Viperidae

\* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)

*Vipera ursinii* (tranne *Vipera ursinii rakosiensis*)

\* *Vipera ursinii rakosiensis*

**ANFIBI**

## CAUDATA

## Salamandridae

*Chioglossa lusitanica*

*Mertensiella luschani* (*Salamandra luschani*)

\* *Salamandra aurorae* (*Salamandra atra aurorae*)

*Salamandrina terdigitata*

*Triturus carnifex* (*Triturus cristatus carnifex*)

*Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)

*Triturus dobrogicus* (*Triturus cristatus dobrogicus*)

*Triturus karelinii* (*Triturus cristatus karelinii*)

*Triturus montandoni*

*Triturus vulgaris ampelensis*

## Proteidae

\* *Proteus anguinus*

## Plethodontidae

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *ambrosii*

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *flavus*

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *genei*

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *imperialis*

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *strinatii*

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *supramontis*

## ANURA

## Discoglossidae

\* *Alytes muletensis*

*Bombina bombina*

*Bombina variegata*

*Discoglossus galganoi* (compreso il *Discoglossus jeanneae*)

*Discoglossus montalentii*

*Discoglossus sardus*

## Ranidae

*Rana latastei*

## Pelobatidae

\* *Pelobates fuscus insubricus*

**PESCI**

## PETROMYZONIFORMES

## Petromyzonidae

*Eudontomyzon* spp. (o)

*Lampetra fluviatilis* (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

*Lampetra planeri* (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

▼ M3

*Lethenteron zanandreae* (V)

*Petromyzon marinus* (o) (tranne le popolazioni svedesi)

## ACIPENSERIFORMES

## Acipenseridae

\* *Acipenser naccarii*

\* *Acipenser sturio*

## CLUPEIFORMES

## Clupeidae

*Alosa* spp. (V)

## SALMONIFORMES

## Salmonidae

*Hucho hucho* (popolazioni naturali) (V)

*Salmo macrostigma* (o)

*Salmo marmoratus* (o)

*Salmo salar* (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

## Coregonidae

\* *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

## Umbridae

*Umbra krameri* (o)

## CYPRINIFORMES

## Cyprinidae

*Alburnus albidus* (o) (*Alburnus vulturius*)

*Anaecypris hispanica*

*Aspius aspius* (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

*Barbus comiza* (V)

*Barbus meridionalis* (V)

*Barbus plebejus* (V)

*Chalcalburnus chalcoides* (o)

*Chondrostoma genei* (o)

*Chondrostoma lusitanicum* (o)

*Chondrostoma polylepis* (o) (compreso il *C. willkommi*)

*Chondrostoma soetta* (o)

*Chondrostoma toxostoma* (o)

*Gobio albipinnatus* (o)

*Gobio kessleri* (o)

*Gobio uranoscopus* (o)

*Iberocypris palaciosi* (o)

\* *Ladigesocypris ghigii* (o)

*Leuciscus lucumonis* (o)

*Leuciscus souffia* (o)

*Pelecus cultratus* (V)

*Phoxinellus* spp. (o)

\* *Phoxinus phoxinus*

*Rhodeus sericeus amarus* (o)

▼ **M3**

*Rutilus pigus* (V)  
*Rutilus rubilio* (o)  
*Rutilus arcasii* (o)  
*Rutilus macrolepidotus* (o)  
*Rutilus lemmingii* (o)  
*Rutilus frisii meidingeri* (V)  
*Rutilus alburnoides* (o)  
*Scardinius graecus* (o)

## Cobitidae

*Cobitis elongata* (o)  
*Cobitis taenia* (o) (tranne le popolazioni finlandesi)  
*Cobitis trichonica* (o)  
*Misgurnus fossilis* (o)  
*Sabanejewia aurata* (o)  
*Sabanejewia larvata* (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)

## SILURIFORMES

## Siluridae

*Silurus aristotelis* (V)

## ATHERINIFORMES

## Cyprinodontidae

*Aphanius iberus* (o)  
*Aphanius fasciatus* (o)  
 \* *Valencia hispanica*  
 \* *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*)

## PERCIFORMES

## Percidae

*Gymnocephalus baloni*  
*Gymnocephalus schraetzer* (V)  
 \* *Romanichthys valsanicola*  
*Zingel* spp. ((o) tranne lo *Zingel asper* e lo *Zingel zingel* (V))

## Gobiidae

*Knipowitschia (Padogobius) panizae* (o)  
*Padogobius nigricans* (o)  
*Pomatoschistus canestrini* (o)

## SCORPAENIFORMES

## Cottidae

*Cottus gobio* (o) (tranne le popolazioni finlandesi)  
*Cottus petiti* (o)

## INVERTEBRATI

## ARTROPODI

## CRUSTACEA

## Decapoda

*Austropotamobius pallipes* (V)  
 \* *Austropotamobius torrentium* (V)

▼ M3

## Isopoda

- \* *Armadillidium ghardalamensis*

## INSECTA

## Coleoptera

- Agathidium pulchellum* (o)
- Bolbelasmus unicornis*
- Boros schneideri* (o)
- Buprestis splendens*
- Carabus hampei*
- Carabus hungaricus*
- \* *Carabus menetriesi pacholei*
- \* *Carabus olympiae*
- Carabus variolosus*
- Carabus zawadzskii*
- Cerambyx cerdo*
- Corticaria planula* (o)
- Cucujus cinnaberinus*
- Dorcadion fulvum cervae*
- Duvalius gebhardti*
- Duvalius hungaricus*
- Dytiscus latissimus*
- Graphoderus bilineatus*
- Leptodirus hochenwarti*
- Limoniscus violaceus* (o)
- Lucanus cervus* (o)
- Macroplea pubipennis* (o)
- Mesosa myops* (o)
- Morimus funereus* (o)
- \* *Osmoderma eremita*
- Oxyporus mannerheimii* (o)
- Pilemia tigrina*
- \* *Phryganophilus ruficollis*
- Probaticus subrugosus*
- Propomacrus cypriacus*
- \* *Pseudogaurotina excellens*
- Pseudoseriscius cameroni*
- Pytho kolwensis*
- Rhysodes sulcatus* (o)
- \* *Rosalia alpina*
- Stephanopachys linearis* (o)
- Stephanopachys substriatus* (o)
- Xyletinus tremulicola* (o)

## Hemiptera

- Aradus angularis* (o)

▼ M3

## Lepidoptera

*Agriades glandon aquilo* (o)  
*Arytrura musculus*  
\* *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* (o)  
*Catopta thrips*  
*Chondrosoma fiduciarium*  
*Clossiana improba* (o)  
*Coenonympha oedippus*  
*Colias myrmidone*  
*Cucullia mixta*  
*Dioszeghyana schmidtii*  
*Erannis ankeraria*  
*Erebia calcaria*  
*Erebia christi*  
*Erebia medusa polaris* (o)  
*Eriogaster catax*  
*Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia* (o)  
*Glyphipterix loricatella*  
*Gortyna borelii lunata*  
*Graellsia isabellae* (V)  
*Hesperia comma catena* (o)  
*Hypodryas maturna*  
*Leptidea morsei*  
*Lignyoptera fumidaria*  
*Lycaena dispar*  
*Lycaena helle*  
*Maculinea nausithous*  
*Maculinea teleius*  
*Melanargia arge*  
\* *Nymphalis vaualbum*  
*Papilio hospiton*  
*Phyllometra culminaria*  
*Plebicula golgus*  
*Polymixis rufocincta isolata*  
*Polyommatus eroides*  
*Pseudophilotes bavius*  
*Xestia borealis* (o)  
*Xestia brunneopicta* (o)  
\* *Xylomoia strix*

## Mantodea

*Apteromantis aptera*

## Odonata

*Coenagrion hylas* (o)  
*Coenagrion mercuriale* (o)

▼ **M3**

*Coenagrion ornatum* (o)  
*Cordulegaster heros*  
*Cordulegaster trinacriae*  
*Gomphus graslinii*  
*Leucorrhinia pectoralis*  
*Lindenia tetraphylla*  
*Macromia splendens*  
*Ophiogomphus cecilia*  
*Oxygastra curtisii*  
 Orthoptera  
*Baetica ustulata*  
*Brachytripes megacephalus*  
*Isophya costata*  
*Isophya harzi*  
*Isophya stysi*  
*Myrmecophilus baronii*  
*Odontopodisma rubripes*  
*Paracaloptenus caloptenoides*  
*Pholidoptera transsylvanica*  
*Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius*

## ARACHNIDA

## Pseudoscorpiones

*Anthrenochernes stellae* (o)

**MOLLUSCHI**

## GASTROPODA

*Anisus vorticulus*  
*Caseolus calculus*  
*Caseolus commixta*  
*Caseolus sphaerula*  
*Chilostoma banaticum*  
*Discula leacockiana*  
*Discula tabellata*  
*Discus guerinianus*  
*Elona quimperiana*  
*Geomalacus maculosus*  
*Geomitra moniziana*  
*Gibbula nivosa*  
 \* *Helicopsis striata austriaca* (o)  
*Hygromia kovacsi*  
*Idiomela (Helix) subplicata*  
*Lampedusa imitatrix*  
 \* *Lampedusa melitensis*  
*Leiostyla abbreviata*  
*Leiostyla cassida*

▼ **M3***Leiostyla corneocostata**Leiostyla gibba**Leiostyla lamellosa*\* *Paladilhia hungarica**Sadleriana panonica**Theodoxus transversalis**Vertigo angustior* (o)*Vertigo genesii* (o)*Vertigo geyeri* (o)*Vertigo moulinsiana* (o)**BIVALVIA**

## Unionoida

*Margaritifera durrovensis* (*Margaritifera margaritifera*) (V)*Margaritifera margaritifera* (V)*Unio crassus*

## Dreissenidae

*Congeria kusceri*b) **VEGETALI****PTERIDOPHYTA**

## ASPLENIACEAE

*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy*Asplenium adulterinum* Milde

## BLECHNACEAE

*Woodwardia radicans* (L.) Sm.

## DICKSONIACEAE

*Culcita macrocarpa* C. Presl

## DRYOPTERIDACEAE

*Diplazium sibiricum* (Turcz. ex Kunze) Kurata\* *Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.*Dryopteris fragans* (L.) Schott

## HYMENOPHYLLACEAE

*Trichomanes speciosum* Willd.

## ISOETACEAE

*Isoetes boryana* Durieu*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not.

## MARSILEACEAE

*Marsilea batardae* Launert*Marsilea quadrifolia* L.*Marsilea strigosa* Willd.

## OPHIOGLOSSACEAE

*Botrychium simplex* Hitchc.*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun**GYMNOSPERMAE**

## PINACEAE

▼ **M3**

\* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

**ANGIOSPERMAE**

## ALISMATACEAE

\* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.

*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.

*Luronium natans* (L.) Raf.

## AMARYLLIDACEAE

*Leucojum nicaeense* Ard.

*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley

*Narcissus calcicola* Mendonça

*Narcissus cyclamineus* DC.

*Narcissus fernandesii* G. Pedro

*Narcissus humilis* (Cav.) Traub

\* *Narcissus nevadensis* Pugsley

*Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes

*Narcissus scaberulus* Henriq.

*Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

*Narcissus viridiflorus* Schousboe

## ASCLEPIADACEAE

*Vincetoxicum pannonicum* (Borhidi) Holub

## BORAGINACEAE

\* *Anchusa crispa* Viv.

*Echium russicum* J.F.Gemlin

\* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

*Myosotis lusitanica* Schuster

*Myosotis rehsteineri* Wartm.

*Myosotis retusifolia* R. Afonso

*Omphalodes kuzinskyanae* Willk.

\* *Omphalodes littoralis* Lehm.

\* *Onosma tornensis* Javorka

*Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci

\* *Symphytum cycladense* Pawl.

## CAMPANULACEAE

*Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.

*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.

\* *Campanula bohemica* Hruby

\* *Campanula gelida* Kovanda

*Campanula romanica* Săvul.

\* *Campanula sabatia* De Not.

\* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych

*Campanula zoysii* Wulfen

*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

*Jasione lusitanica* A. DC.

## CARYOPHYLLACEAE

▼ M3

- Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl  
*Arenaria humifusa* Wahlenberg  
 \* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter  
*Arenaria provincialis* Chater & Halliday  
 \* *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.  
*Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*  
 \* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz  
*Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter  
 \* *Dianthus diutinus* Kit.  
 \* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.  
*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.  
 \* *Dianthus moravicus* Kovanda  
 \* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.  
*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay  
*Dianthus rupicola* Biv.  
 \* *Gypsophila papillosa* P. Porta  
*Herniaria algarvica* Chaudhri  
 \* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis  
*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri  
*Herniaria maritima* Link  
 \* *Minuartia smejkalii* Dvorakova  
*Moehringia jankae* Griseb. ex Janka  
*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.  
*Moehringia tommasinii* Marches.  
*Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl  
*Petrocoptis grandiflora* Rothm.  
*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.  
*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernández Casas  
*Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters  
 \* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello  
*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.  
 \* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.  
*Silene longicilia* (Brot.) Oth.  
*Silene mariana* Pau  
 \* *Silene orphanidis* Boiss  
 \* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva  
 \* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
- CHENOPODIACEAE
- \* *Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott  
 \* *Cremnophyton lanfranconi* Brullo et Pavone  
 \* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

## CISTACEAE

- Cistus palhinhae* Ingram  
*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen

## ▼M3

- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday  
*Helianthemum caput-felis* Boiss.  
\* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
- COMPOSITAE
- \* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter  
*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.  
\* *Artemisia granatensis* Boiss.  
\* *Artemisia laciniata* Willd.  
*Artemisia oelandica* (Besser) Komarov  
\* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.  
\* *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC  
\* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.  
*Carlina onopordifolia* Besser  
\* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.  
\* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal  
\* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler  
\* *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou  
\* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal  
\* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez  
\* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday  
\* *Centaurea citricolor* Font Quer  
*Centaurea corymbosa* Pourret  
*Centaurea gadorensis* G. Blanca  
\* *Centaurea horrida* Badaro  
*Centaurea immanuelis-loewii* Degen  
*Centaurea jankae* Brandza  
\* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.  
*Centaurea kartschiana* Scop.  
\* *Centaurea lactiflora* Halacsy  
*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál  
\* *Centaurea niederi* Heldr.  
\* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.  
\* *Centaurea pinnata* Pau  
*Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády  
*Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca  
*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál  
*Centaurea vicentina* Mariz  
*Cirsium brachycephalum* Juratzka  
\* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.  
*Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto  
*Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller  
*Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*  
*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.  
\* *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al

## ▼M3

*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.  
*Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone  
 \* *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.  
 \* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.  
 \* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter  
*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.  
*Leontodon boryi* Boiss.  
 \* *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell  
*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link  
*Ligularia sibirica* (L.) Cass.  
 \* *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal  
*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link  
*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link  
*Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer  
 \* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.  
*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner  
*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter  
 \* *Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kern  
*Tephrosieris longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

## CONVOLVULACEAE

\* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter  
 \* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

## CRUCIFERAE

*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.  
 \* *Arabis kennedyae* Meikle  
*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.  
*Arabis scopoliana* Boiss  
 \* *Biscutella neustriaca* Bonnet  
*Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.  
*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux  
*Brassica glabrescens* Poldini  
*Brassica hilarionis* Post  
*Brassica insularis* Moris  
 \* *Brassica macrocarpa* Guss.  
*Braya linearis* Rouy  
 \* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich  
 \* *Cochlearia tatarae* Borbas  
 \* *Coincya rupestris* Rouy  
 \* *Coronopus navasii* Pau  
*Crambe tataria* Sebeok  
*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo  
 \* *Diplotaxis siettiana* Maire  
*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.  
*Draba cacuminum* Elis Ekman

▼ M3

*Draba cinerea* Adams

*Draba dorneri* Heuffel.

*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.

\* *Erysimum pienanicum* (Zapal.) Pawl.

\* *Iberis arbuscula* Runemark

*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

\* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.

*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.

*Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)

*Sisymbrium cavanillesianum* Valdés & Castroviejo

*Sisymbrium supinum* L.

*Thlaspi jankae* A.Kern.

## CYPERACEAE

*Carex holostoma* Drejer

\* *Carex panormitana* Guss.

*Eleocharis carniolica* Koch

## DIOSCOREACEAE

\* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

## DROSERACEAE

*Aldrovanda vesiculosa* L.

## ELATINACEAE

*Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al

## ERICACEAE

*Rhododendron luteum* Sweet

## EUPHORBIACEAE

\* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann

*Euphorbia transtagana* Boiss.

## GENTIANACEAE

\* *Centaurium rigualii* Esteve

\* *Centaurium somedanum* Lainz

*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet

*Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg

\* *Gentianella bohémica* Skalicky

## GERANIACEAE

\* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter

*Erodium paularense* Fernández-González & Izco

\* *Erodium rupicola* Boiss.

## GLOBULARIACEAE

\* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

## GRAMINEAE

*Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.

*Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson

*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub

*Bromus grossus* Desf. ex DC.

▼ M3

*Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries  
*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.  
*Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl  
*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.  
*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso  
*Festuca elegans* Boiss.  
*Festuca henriquesii* Hack.  
*Festuca summilusitana* Franco & R. Afonso  
*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin  
*Holcus setigulumis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva  
*Micropyropsis tuberosa* Romero — Zarco & Cabezudo  
*Poa granitica* Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády  
\* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch  
*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub  
*Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.  
*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero  
\* *Stipa austroitalica* Martinovsky  
\* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz  
*Stipa danubialis* Dihoru & Roman  
\* *Stipa styriaca* Martinovsky  
\* *Stipa veneta* Moraldo  
\* *Stipa zalesskii* Wilensky  
*Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman

## GROSSULARIACEAE

\* *Ribes sardoum* Martelli

## HIPPURIDACEAE

*Hippuris tetraphylla* L. Fil.

## HYPERICACEAE

\* *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson

## IRIDACEAE

*Crocus cyprius* Boiss. et Kotschy  
*Crocus hartmannianus* Holmboe  
*Gladiolus palustris* Gaud.  
*Iris aphylla* L. subsp. *hungarica* Hegi  
*Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D.Löve

## JUNCACEAE

*Juncus valvatus* Link  
*Luzula arctica* Blytt

## LABIATAE

*Dracocephalum austriacum* L.  
\* *Micromeria taygetea* P. H. Davis  
*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy  
\* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis  
*Origanum dictamnus* L.

▼ M3

*Phlomis brevibracteata* Turril  
*Phlomis cypria* Post  
*Salvia veneris* Hedge  
*Sideritis cypria* Post  
*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga  
*Sideritis javalambrensis* Pau  
*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.  
*Teucrium lepicephalum* Pau  
*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday  
 \* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link  
*Thymus carnosus* Boiss.  
 \* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

## LEGUMINOSAE

*Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra  
 \* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge  
 \* *Astragalus aquilanus* Anzalone  
*Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet  
 \* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*  
 \* *Astragalus maritimus* Moris  
*Astragalus peterfii* Jáv.  
*Astragalus tremolsianus* Pau  
 \* *Astragalus verrucosus* Moris  
 \* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.  
*Genista dorycnifolia* Font Quer  
*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci  
*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco  
 \* *Ononis hackelii* Lange  
*Trifolium saxatile* All.  
 \* *Vicia bifoliolata* J.D. Rodríguez

## LENTIBULARIACEAE

\* *Pinguicula crystallina* Sm.  
*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper

## LILIACEAE

*Allium grosii* Font Quer  
 \* *Androcymbium rechingeri* Greuter  
 \* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva  
 \* *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.  
*Colchicum arenarium* Waldst. et Kit.  
*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmans. & Link) Rothm.  
 \* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.  
*Scilla litardierei* Breist.  
 \* *Scilla morrisii* Meikle  
*Tulipa cypria* Stapf  
*Tulipa hungarica* Borbas

▼ M3

## LINACEAE

- \* *Linum dolomiticum* Borbas
- \* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

## LYTHRACEAE

- \* *Lythrum flexuosum* Lag.

## MALVACEAE

- Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.

## NAJADACEAE

- Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt
- Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus

## OLEACEAE

- Syringa josikaea* Jacq. Fil. ex Reichenb.

## ORCHIDACEAE

- Anacamptis urvilleana* Sommier et Caruana Gatto
- Calypto bulbosa* L.
- \* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
- Cypripedium calceolus* L.
- Dactylorhiza kalopissii* E.Nelson
- Gymnigritella runei* Teppner & Klein
- Himantoglossum adriaticum* Baumann
- Himantoglossum caprinum* (Bieb.) V.Koch
- Liparis loeselii* (L.) Rich.
- \* *Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo
- \* *Ophrys lumulata* Parl.
- Ophrys melitensis* (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren
- Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

## OROBANCHACEAE

- Orobanche densiflora* Salzm. ex Reut.

## PAEONIACEAE

- Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- Paeonia chusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
- Paeonia officinalis* L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
- Paeonia parnassica* Tzanoudakis

## PALMAE

- Phoenix theophrasti* Greuter

## PAPAVERACEAE

- Corydalis gotlandica* Lidén
- Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.
- Papaver radicum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

## PLANTAGINACEAE

- Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
- Plantago almogravensis* Franco

## PLUMBAGINACEAE

- Armeria berlengensis* Daveau

▼ M3

- \* *Armeria helodes* Martini & Pold
- Armeria neglecta* Girard
- Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- \* *Armeria rouyana* Daveau
- Armeria soleirolii* (Duby) Godron
- Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter
- Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- \* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- Limonium lanceolatum* (Hoffmans. & Link) Franco
- Limonium multiflorum* Erben
- \* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- \* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

## POLYGONACEAE

- Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.
- Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- Rumex rupestris* Le Gall

## PRIMULACEAE

- Androsace mathildae* Levier
- Androsace pyrenaica* Lam.
- \* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
- \* *Primula apennina* Widmer
- Primula carniolica* Jacq.
- Primula nutans* Georgi
- Primula palinuri* Petagna
- Primula scandinavica* Bruun
- Soldanella villosa* Darracq.

## RANUNCULACEAE

- \* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
- Aconitum firmum* (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky
- Adonis distorta* Ten.
- Aquilegia bertolonii* Schott
- Aquilegia kitaibelii* Schott
- \* *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
- \* *Consolida samia* P.H. Davis
- \* *Delphinium caseyi* B.L.Burt
- Pulsatilla grandis* Wenderoth *Pulsatilla patens* (L.) Miller
- \* *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
- \* *Pulsatilla slavica* G.Reuss.
- \* *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
- Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
- Ranunculus kykkoensis* Meikle
- Ranunculus lapponicus* L.
- \* *Ranunculus weyleri* Mares

## RESEDACEAE

▼ M3

\**Reseda decursiva* Forssk.

## ROSACEAE

*Agrimonia pilosa* Ledebour

*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron

*Potentilla emilii-popii* Nyárády

\* *Pyrus magyarica* Terpo

*Sorbus teodorii* Liljefors

## RUBIACEAE

*Galium cracoviense* Ehrend.

\* *Galium litorale* Guss.

*Galium moldavicum* (Dobrescu) Franco

\* *Galium sudeticum* Tausch

\* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

## SALICACEAE

*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco

## SANTALACEAE

*Thesium ebracteatum* Hayne

## SAXIFRAGACEAE

*Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb

*Saxifraga florulenta* Moretti

*Saxifraga hirculus* L.

*Saxifraga osloënsis* Knaben

*Saxifraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.

## SCROPHULARIACEAE

*Antirrhinum charidemi* Lange

*Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

\* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.

*Linaria algarviana* Chav.

*Linaria coutinhoi* Valdés

*Linaria loeselii* Schweigger

\* *Linaria ficalhoana* Rouy

*Linaria flava* (Poiret) Desf.

\* *Linaria hellenica* Turrill

*Linaria pseudolaxiflora* Lojacono

\* *Linaria ricardoii* Cout.

*Linaria tonzigii* Lona

\* *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo

*Odontites granatensis* Boiss.

\* *Pedicularis sudetica* Willd.

*Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

*Tozzia carpathica* Wol.

*Verbascum litigiosum* Samp.

*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link

▼ M3

\* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

## SOLANACEAE

\* *Atropa baetica* Willk.

## THYMELAEACEAE

\* *Daphne arbuscula* Celak

*Daphne petraea* Leybold

\* *Daphne rodriguezii* Texidor

## ULMACEAE

*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.

## UMBELLIFERAE

\* *Angelica heterocarpa* Lloyd

*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.

\* *Apium bermejoi* Llorens

*Apium repens* (Jacq.) Lag.

*Athamanta cortiana* Ferrarini

\* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

\* *Bupleurum kakiskalae* Greuter

*Eryngium alpinum* L.

\* *Eryngium viviparum* Gay

\* *Ferula sadleriana* Lebed.

*Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.

\* *Laserpitium longiradium* Boiss.

\* *Naufraga balearica* Constans & Cannon

\* *Oenanthe conioides* Lange

*Petagnia saniculifolia* Guss.

*Rouya polygama* (Desf.) Coincy

\* *Seseli intricatum* Boiss.

*Seseli leucospermum* Waldst. et Kit

*Thorella verticillatimundata* (Thore) Briq.

## VALERIANACEAE

*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot

## VIOLACEAE

*Viola delphinantha* Boiss.

\* *Viola hispida* Lam.

*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix

*Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

**VEGETALI INFERIORI**

## BRYOPHYTA

*Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)

*Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)

\* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill) (o)

*Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

*Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)

*Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

▼ **M3**

*Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o)  
*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)  
*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o)  
*Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)  
*Encalypta mutica* (I. Hagen) (o)  
*Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o)  
*Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o)  
*Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o)  
*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o)  
*Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o)  
 \* *Marsupella profunda* Lindb. (o)  
*Meesia longiseta* Hedw. (o)  
*Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o)  
*Ochyraea tatrensis* Vana (o)  
*Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm. (o)  
*Orthotrichum rogeri* Brid. (o)  
*Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o)  
*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)  
*Riccia breidlerii* Jur. (o)  
*Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o)  
*Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o)  
*Sphagnum pylaisii* Brid. (o)  
*Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o)  
*Tortella rigens* (N. Alberts) (o)

**SPECIE PER LA MACARONESIA****PTERIDOPHYTA**

## HYMENOPHYLLACEAE

*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis

## DRYOPTERIDACEAE

\* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

## ISOETACEAE

*Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde

## MARSILEACEAE

\* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

**ANGIOSPERMAE**

## ASCLEPIADACEAE

*Caralluma burchardii* N. E. Brown

\* *Ceropegia chrysantha* Svent.

## BORAGINACEAE

*Echium candicans* L. fil.

\* *Echium gentianoides* Webb & Coincy

*Myosotis azorica* H. C. Watson

*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.

## CAMPANULACEAE

▼ M3

\* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

*Musschia aurea* (L. f.) DC.

\* *Musschia wollastonii* Lowe

## CAPRIFOLIACEAE

\* *Sambucus palmensis* Link

## CARYOPHYLLACEAE

*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel

## CELASTRACEAE

*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.

## CHENOPODIACEAE

*Beta patula* Ait.

## CISTACEAE

*Cistus chinamadensis* Banares & Romero

\* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

## COMPOSITAE

*Andryala crithmifolia* Ait.

\* *Argyranthemum lidii* Humphries

*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.

*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries

\* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis

*Atractylis preauxiana* Schultz.

*Calendula maderensis* DC.

*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub

*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub

*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub

*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen & Sund.

*Cirsium latifolium* Lowe

*Helichrysum gossypinum* Webb

*Helichrysum monogynum* Burt & Sund.

*Hypochoeris oligocephala* (Svent. & Bramw.) Lack

\* *Lactuca watsoniana* Trel.

\* *Onopordum nogalesii* Svent.

\* *Onopordum carduelinum* Bolle

\* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.

*Phagnalon benettii* Lowe

*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt

*Sventenia bupleuroides* Font Quer

\* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

## CONVOLVULACEAE

\* *Convolvulus caput-medusae* Lowe

\* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.

\* *Convolvulus massonii* A. Dietr.

## CRASSULACEAE

*Aeonium gomeraense* Praeger

▼ M3

*Aeonium saundersii* Bolle  
*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.  
*Monanthes wildpretii* Banares & Scholz  
*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet

## CRUCIFERAE

\* *Crambe arborea* Webb ex Christ  
*Crambe laevigata* DC. ex Christ  
\* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.  
\* *Parolinia schizogynoides* Svent.  
*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe

## CYPERACEAE

*Carex malato-belizii* Raymond

## DIPSACACEAE

*Scabiosa nitens* Roemer & J. A. Schultes

## ERICACEAE

*Erica scoparia* L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb

## EUPHORBIACEAE

\* *Euphorbia handiensis* Burchard  
*Euphorbia lambii* Svent.  
*Euphorbia stygiana* H. C. Watson

## GERANIACEAE

\* *Geranium maderense* P. F. Yeo

## GRAMINEAE

*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.  
*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes

## GLOBULARIACEAE

\* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel  
\* *Globularia sarcophylla* Svent.

## LABIATAE

\* *Sideritis cystosiphon* Svent.  
\* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle  
*Sideritis infernalis* Bolle  
*Sideritis marmorea* Bolle  
*Teucrium abutiloides* L'Hér.  
*Teucrium betonicum* L'Hér.

## LEGUMINOSAE

\* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.  
*Anthyllis lemanniana* Lowe  
\* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel  
\* *Lotus azoricus* P. W. Ball  
*Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis  
\* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.  
\* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.  
\* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.

▼ M3

*Vicia dennesiana* H. C. Watson

## LILIACEAE

\* *Androcymbium psammophilum* Svent.

*Scilla maderensis* Menezes

*Semele maderensis* Costa

## LORANTHACEAE

*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.

## MYRICACEAE

\* *Myrica rivis-martinezii* Santos.

## OLEACEAE

*Jasminum azoricum* L.

*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.

## ORCHIDACEAE

*Goodyera macrophylla* Lowe

## PITTOSPORACEAE

\* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

## PLANTAGINACEAE

*Plantago malato-belizii* Lawalree

## PLUMBAGINACEAE

\* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

*Limonium dendroides* Svent.

\* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

\* *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván

## POLYGONACEAE

*Rumex azoricus* Rech. fil.

## RHAMNACEAE

*Frangula azorica* Tutin

## ROSACEAE

\* *Bencomia brachystachya* Svent.

*Bencomia sphaerocarpa* Svent.

\* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

*Dendriopoterium pulidoi* Svent.

*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.

*Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

*Sorbus maderensis* (Lowe) Dode

## SANTALACEAE

*Kunkeliella subsucculenta* Kammer

## SCROPHULARIACEAE

\* *Euphrasia azorica* H.C. Watson

*Euphrasia grandiflora* Hochst. in Seub.

\* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer

*Odontites holliana* (Lowe) Benth.

*Sibthorpia peregrina* L.

**▼M3**

## SOLANACEAE

- \* *Solanum lidii* Sunding

## UMBELLIFERAE

- Ammi trifoliatum* (H. C. Watson) Trelease
- Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel
- Chaerophyllum azoricum* Trelease
- Ferula latipinna* Santos
- Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.
- Monizia edulis* Lowe
- Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.
- Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

## VIOLACEAE

- Viola paradoxa* Lowe

**VEGETALI INFERIORI**

## BRYOPHYTA

- \* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)
- \* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

**▼B***ALLEGATO III***CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI  
QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI  
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)****A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I**

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

**B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II**

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

**C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.****D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.****FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:
  - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
  - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
  - c) la superficie totale del sito;
  - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
  - e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

▼ **M3***ALLEGATO IV***SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp». dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) **ANIMALI***VERTEBRATI***MAMMIFERI****INSECTIVORA**

## Erinaceidae

*Erinaceus algirus*

## Soricidae

*Crocidura canariensis*

*Crocidura sicula*

## Talpidae

*Galemys pyrenaicus*

**MICROCHIROPTERA**

Tutte le specie

**MEGACHIROPTERA**

## Pteropodidae

*Rousettus aegyptiacus*

**RODENTIA**

## Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

## Sciuridae

*Marmota marmota latirostris*

*Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)*

*Spermophilus citellus (Citellus citellus)*

*Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)*

*Sciurus anomalus*

## Castoridae

*Castor fiber* (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

## Cricetidae

*Cricetus cricetus* (tranne le popolazioni ungheresi)

*Mesocricetus newtoni*

## Microtidae

*Microtus cabreræ*

*Microtus oeconomus arenicola*

*Microtus oeconomus mehelyi*

*Microtus taticus*

▼ **M3**

## Zapodidae

*Sicista betulina**Sicista subtilis*

## Hystricidae

*Hystrix cristata*

## CARNIVORA

## Canidae

*Alopex lagopus*

*Canis lupus* (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

## Ursidae

*Ursus arctos*

## Mustelidae

*Lutra lutra**Mustela eversmanni**Mustela lutreola**Vormela peregusna*

## Felidae

*Felis silvestris**Lynx lynx* (tranne le popolazioni estoni)*Lynx pardinus*

## Phocidae

*Monachus monachus**Phoca hispida saimensis*

## ARTIODACTYLA

## Cervidae

*Cervus elaphus corsicanus*

## Bovidae

*Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)*Capra pyrenaica pyrenaica*

*Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)

*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica**Rupicapra rupicapra tatrica*

## CETACEA

Tutte le specie

**RETTILI**

## TESTUDINATA

## Testudinidae

*Testudo graeca*

▼ M3

*Testudo hermanni*

*Testudo marginata*

## Cheloniidae

*Caretta caretta*

*Chelonia mydas*

*Lepidochelys kempii*

*Eretmochelys imbricata*

## Dermochelyidae

*Dermochelys coriacea*

## Emydidae

*Emys orbicularis*

*Mauremys caspica*

*Mauremys leprosa*

## SAURIA

## Lacertidae

*Algyroides fitzingeri*

*Algyroides marchi*

*Algyroides moreoticus*

*Algyroides nigropunctatus*

*Gallotia atlantica*

*Gallotia galloti*

*Gallotia galloti insulanagae*

*Gallotia simonyi*

*Gallotia stehlini*

*Lacerta agilis*

*Lacerta bedriagae*

*Lacerta bonnali (Lacerta monticola)*

*Lacerta monticola*

*Lacerta danfordi*

*Lacerta dugesi*

*Lacerta graeca*

*Lacerta horvathi*

*Lacerta schreiberi*

*Lacerta trilineata*

*Lacerta viridis*

*Lacerta vivipara pannonica*

*Ophisops elegans*

*Podarcis erhardii*

*Podarcis filfolensis*

*Podarcis hispanica atrata*

*Podarcis lilfordi*

*Podarcis melisellensis*

*Podarcis milensis*

*Podarcis muralis*

▼ M3

*Podarcis peloponnesiaca*

*Podarcis pityusensis*

*Podarcis sicula*

*Podarcis taurica*

*Podarcis tiliguerta*

*Podarcis wagleriana*

## Scincidae

*Ablepharus kitaibelii*

*Chalcides bedriagai*

*Chalcides ocellatus*

*Chalcides sexlineatus*

*Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*)

*Chalcides viridianus*

*Ophiomorus punctatissimus*

## Gekkonidae

*Cyrtopodion kotschy*

*Phyllodactylus europaeus*

*Tarentola angustimentalis*

*Tarentola boettgeri*

*Tarentola delalandii*

*Tarentola gomerensis*

## Agamidae

*Stellio stellio*

## Chamaeleontidae

*Chamaeleo chamaeleon*

## Anguidae

*Ophisaurus apodus*

## OPHIDIA

## Colubridae

*Coluber caspius*

*Coluber cypriensis*

*Coluber hippocrepis*

*Coluber jugularis*

*Coluber laurenti*

*Coluber najadum*

*Coluber nummifer*

*Coluber viridiflavus*

*Coronella austriaca*

*Eirenis modesta*

*Elaphe longissima*

*Elaphe quatuorlineata*

*Elaphe situla*

*Natrix natrix cetti*

*Natrix natrix corsa*

**▼M3**

*Natrix natrix cypriaca*

*Natrix tessellata*

*Telescopus falax*

## Viperidae

*Vipera ammodytes*

*Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)

*Vipera seoanni* (tranne le popolazioni spagnole)

*Vipera ursinii*

*Vipera xanthina*

## Boidae

*Eryx jaculus*

**ANFIBI**

## CAUDATA

## Salamandridae

*Chioglossa lusitanica*

*Euproctus asper*

*Euproctus montanus*

*Euproctus platycephalus*

*Mertensiella luschani* (*Salamandra luschani*)

*Salamandra atra*

*Salamandra aurorae*

*Salamandra lanzai*

*Salamandrina terdigitata*

*Triturus carnifex* (*Triturus cristatus carnifex*)

*Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)

*Triturus italicus*

*Triturus karelinii* (*Triturus cristatus karelinii*)

*Triturus marmoratus*

*Triturus montandoni*

*Triturus vulgaris ampelensis*

## Proteidae

*Proteus anguinus*

## Plethodontidae

*Hydromantes (Speleomantes) ambrosii*

*Hydromantes (Speleomantes) flavus*

*Hydromantes (Speleomantes) genei*

*Hydromantes (Speleomantes) imperialis*

*Hydromantes (Speleomantes) strinatii* (*Hydromantes (Speleomantes) italicus*)

*Hydromantes (Speleomantes) supramontis*

## ANURA

## Discoglossidae

*Alytes cisternasii*

*Alytes muletensis*

*Alytes obstetricans*

**▼M3**

*Bombina bombina*  
*Bombina variegata*  
*Discoglossus galganoi* (compreso il *Discoglossus jeanneae*)  
*Discoglossus montalentii*  
*Discoglossus pictus*  
*Discoglossus sardus*

**Ranidae**

*Rana arvalis*  
*Rana dalmatina*  
*Rana graeca*  
*Rana iberica*  
*Rana italica*  
*Rana latastei*  
*Rana lessonae*

**Pelobatidae**

*Pelobates cultripes*  
*Pelobates fuscus*  
*Pelobates syriacus*

**Bufo**

*Bufo calamita*  
*Bufo viridis*

**Hylidae**

*Hyla arborea*  
*Hyla meridionalis*  
*Hyla sarda*

**PESCI****ACIPENSERIFORMES****Acipenseridae**

*Acipenser naccarii*  
*Acipenser sturio*

**SALMONIFORMES****Coregonidae**

*Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

**CYPRINIFORMES****Cyprinidae**

*Anaocypris hispanica*  
*Phoxinus phoxinus*

**ATHERINIFORMES****Cyprinodontidae**

*Valencia hispanica*

**PERCIFORMES****Percidae**

*Gymnocephalus baloni*  
*Romanichthys valsanicola*

▼ M3

*Zingel asper*

## INVERTEBRATI

## ARTROPODI

## CRUSTACEA

## Isopoda

*Armadillidium ghardalensis*

## INSECTA

## Coleoptera

*Bolbelasmus unicornis*

*Buprestis splendens*

*Carabus hampei*

*Carabus hungaricus*

*Carabus olympiae*

*Carabus variolosus*

*Carabus zawadzskii*

*Cerambyx cerdo*

*Cucujus cinnaberinus*

*Dorcadion fulvum cervae*

*Duvalius gebhardti*

*Duvalius hungaricus*

*Dytiscus latissimus*

*Graphoderus bilineatus*

*Leptodirus hochenwarti*

*Pilemia tigrina*

*Osmoderma eremita*

*Phryganophilus ruficollis*

*Probaticus subrugosus*

*Propomacrus cypriacus*

*Pseudogaurotina excellens*

*Pseudoseriscius cameroni*

*Pytho kolwensis*

*Rosalia alpina*

## Lepidoptera

*Apatura metis*

*Arytrura musculus*

*Catopta thrips*

*Chondrosoma fiduciarium*

*Coenonympha hero*

*Coenonympha oedippus*

*Colias myrmidone*

*Cucullia mixta*

*Dioszeghyana schmidtii*

*Erannis ankeraria*

*Erebia calcaria*

▼ M3

*Erebia christi*  
*Erebia sudetica*  
*Eriogaster catax*  
*Fabriciana elisa*  
*Glyphipterix loricatella*  
*Gortyna borelii lunata*  
*Hypodryas maturna*  
*Hyles hippophaes*  
*Leptidea morsei*  
*Lignyopectera fumidaria*  
*Lopinga achine*  
*Lycaena dispar*  
*Lycaena helle*  
*Maculinea arion*  
*Maculinea nausithous*  
*Maculinea teleius*  
*Melanargia arge*  
*Nymphalis vaualbum*  
*Papilio alexanor*  
*Papilio hospiton*  
*Parnassius apollo*  
*Parnassius mnemosyne*  
*Phyllometra culminaria*  
*Plebicula golgus*  
*Polymixis rufocincta isolata*  
*Polyommatus eroides*  
*Proserpinus proserpina*  
*Pseudophilotes bavius*  
*Xylomoia strix*  
*Zerynthia polyxena*

## Mantodea

*Apteromantis aptera*

## Odonata

*Aeshna viridis*  
*Cordulegaster heros*  
*Cordulegaster trinacriae*  
*Gomphus graslinii*  
*Leucorrhinia albifrons*  
*Leucorrhinia caudalis*  
*Leucorrhinia pectoralis*  
*Lindenia tetraphylla*  
*Macromia splendens*  
*Ophiogomphus cecilia*  
*Oxygastra curtisii*

**▼M3**

*Stylurus flavipes*

*Sympecma braueri*

## Orthoptera

*Baetica ustulata*

*Brachytrupes megacephalus*

*Isophya costata*

*Isophya harzi*

*Isophya stysi*

*Myrmecophilus baronii*

*Odontopodisma rubripes*

*Paracaloptenus caloptenoides*

*Pholidoptera transsylvanica*

*Saga pedo*

*Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius*

## ARACHNIDA

## Araneae

*Macrothele calpeiana*

**MOLLUSCHI**

## GASTROPODA

*Anisus vorticulus*

*Caseolus calculus*

*Caseolus commixta*

*Caseolus sphaerula*

*Chilostoma banaticum*

*Discula leacockiana*

*Discula tabellata*

*Discula testudinalis*

*Discula turricula*

*Discus defloratus*

*Discus guerinianus*

*Elona quimperiana*

*Geomalacus maculosus*

*Geomitra moniziana*

*Gibbula nivosa*

*Hygromia kovacsi*

*Idiomela (Helix) subplicata*

*Lampedusa imitatrix*

*Lampedusa melitensis*

*Leiostyla abbreviata*

*Leiostyla cassida*

*Leiostyla corneocostata*

*Leiostyla gibba*

*Leiostyla lamellosa*

*Paladilhia hungarica*

▼ **M3***Patella ferruginea**Sadleriana pannonica**Theodoxus prevostianus**Theodoxus transversalis***BIVALVIA****Anisomyaria***Lithophaga lithophaga**Pinna nobilis***Unionoida***Margaritifera auricularia**Unio crassus***Dreissenidae***Congeria kusceri***ECHINODERMATA****Echinoidea***Centrostephanus longispinus***b) VEGETALI**

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) più quelle indicate in appresso (1):

**PTERIDOPHYTA****ASPLENIACEAE***Asplenium hemionitis* L.**ANGIOSPERMAE****AGAVACEAE***Dracaena draco* (L.) L.**AMARYLLIDACEAE***Narcissus longispathus* Pugsley*Narcissus triandrus* L.**BERBERIDACEAE***Berberis maderensis* Lowe**CAMPANULACEAE***Campanula morettiana* Reichenb.*Physoplexis comosa* (L.) Schur.**CARYOPHYLLACEAE***Moehringia fontqueri* Pau**COMPOSITAE***Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries*Helichrysum sibthorpii* Rouy*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman*Santolina elegans* Boiss. ex DC.*Senecio caespitosus* Brot.*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

(1) Con eccezione della lettera b, dell'allegato II.

▼ M3

## CRUCIFERAE

*Murbeckiella sousae* Rothm.

## EUPHORBIACEAE

*Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter

## GESNERIACEAE

*Jankaia heldreichii* (Boiss.) Boiss.

*Ramonda serbica* Pancic

## IRIDACEAE

*Crocus etruscus* Parl.

*Iris boissieri* Henriq.

*Iris marisca* Ricci & Colasante

## LABIATAE

*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire

*Teucrium charidemi* Sandwith

*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link

*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.

## LILIACEAE

*Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter

*Bellevalia hackelli* Freyn

*Colchicum corsicum* Baker

*Colchicum cousturieri* Greuter

*Fritillaria conica* Rix

*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.

*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix

*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.

*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker

*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.

*Scilla beirana* Samp.

*Scilla odorata* Link

## ORCHIDACEAE

*Ophrys argolica* Fleischm.

*Orchis scopulorum* Simsmerh.

*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard

## PRIMULACEAE

*Androsace cylindrica* DC.

*Primula glaucescens* Moretti

*Primula spectabilis* Tratt.

## RANUNCULACEAE

*Aquilegia alpina* L.

## SAPOTACEAE

*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

## SAXIFRAGACEAE

*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.

*Saxifraga portosanctana* Boiss.

▼ M3

*Saxifraga presolanensis* Engl.

*Saxifraga valdensis* DC.

*Saxifraga vayredana* Luizet

## SCROPHULARIACEAE

*Antirrhinum lopesianum* Rothm.

*Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox

## SOLANACEAE

*Mandragora officinarum* L.

## THYMELAEACEAE

*Thymelaea broterana* P. Cout.

## UMBELLIFERAE

*Bunium brevifolium* Lowe

## VIOLACEAE

*Viola athis* W. Becker

*Viola cazortensis* Gandoger

▼ M3

## ALLEGATO V

**SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp». dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) *ANIMALI**VERTEBRATI***MAMMIFERI**

## RODENTIA

## Castoridae

*Castor fiber* (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

## Cricetidae

*Cricetus cricetus* (popolazioni ungheresi)

## CARNIVORA

## Canidae

*Canis aureus*

*Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

## Mustelidae

*Martes martes*

*Mustela putorius*

## Felidae

*Lynx lynx* (popolazione estone)

## Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

## Viverridae

*Genetta genetta*

*Herpestes ichneumon*

## DUPLICIDENTATA

## Leporidae

*Lepus timidus*

## ARTIODACTYLA

## Bovidae

*Capra ibex*

*Capra pyrenaica* (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

*Rupicapra rupicapra* (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica*)

**▼ M3****ANFIBI**

## ANURA

## Ranidae

*Rana esculenta**Rana perezi**Rana ridibunda**Rana temporaria***PESCI**

## PETROMYZONIFORMES

## Petromyzonidae

*Lampetra fluviatilis**Lethenteron zanandrai*

## ACIPENSERIFORMES

## Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

## CLUPEIFORMES

## Clupeidae

*Alosa* spp.

## SALMONIFORMES

## Salmonidae

*Thymallus thymallus**Coregonus* spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* — popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)*Hucho hucho**Salmo salar* (soltanto in acque dolci)

## CYPRINIFORMES

## Cyprinidae

*Aspius aspius**Barbus* spp.*Pelecus cultratus**Rutilus friesii meidingeri**Rutilus pigus*

## SILURIFORMES

## Siluridae

*Silurus aristotelis*

## PERCIFORMES

## Percidae

*Gymnocephalus schraetzer**Zingel zingel**INVERTEBRATI***COELENTERATA**

## CNIDARIA

*Corallium rubrum*

▼ **M3****MOLLUSCA**

## GASTROPODA — STYLOMMATOPHORA

*Helix pomatia*

## BIVALVIA — UNIONOIDA

## Margaritiferidae

*Margaritifera margaritifera*

## Unionidae

*Microcondylaea compressa**Unio elongatulus***ANNELIDA**

## HIRUDINOIDEA — ARHYNCHOBDELLAE

## Hirudinidae

*Hirudo medicinalis***ARTHROPODA**

## CRUSTACEA — DECAPODA

## Astacidae

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium*

## Scyllaridae

*Scyllarides latus*

## INSECTA — LEPIDOPTERA

## Saturniidae

*Graellsia isabellae*b) **VEGETALI****ALGAE**

## RHODOPHYTA

## CORALLINACEAE

*Lithothamnium coralloides* Crouan frat.*Phymatholithon calcareum* (Poll.) Adey & McKibbin**LICHENES**

## CLADONIACEAE

*Cladonia* L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.**BRYOPHYTA**

## MUSCI

## LEUCOBRYACEAE

*Leucobryum glaucum* (Hedw.) AAngstr.

## SPHAGNACEAE

*Sphagnum* L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)**PTERIDOPHYTA***Lycopodium* spp.**ANGIOSPERMAE**

## AMARYLLIDACEAE

*Galanthus nivalis* L.

▼ M3

*Narcissus bulbocodium* L.

*Narcissus juncifolius* Lagasca

## COMPOSITAE

*Arnica montana* L.

*Artemisia eriantha* Tem

*Artemisia genipi* Weber

*Doronicum plantagineum* L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

*Leuzea rhaponticoides* Graells

## CRUCIFERAE

*Alyssum pintadasilvae* Dudley.

*Malcolmia lacera* (L.) DC. subsp. *gracilima* (Samp.) Franco

*Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas-Martinez)  
Greuter & Burdet

## GENTIANACEAE

*Gentiana lutea* L.

## IRIDACEAE

*Iris lusitanica* Ker-Gawler

## LABIATAE

*Teucrium salviastrum* Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

## LEGUMINOSAE

*Anthyllis lusitanica* Cullen & Pinto da Silva

*Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *transmontana* Franco

*Ulex densus* Welw. ex Webb.

## LILIACEAE

*Lilium rubrum* Lmk

*Ruscus aculeatus* L.

## PLUMBAGINACEAE

*Armeria sampaio* (Bernis) Nieto Feliner

## ROSACEAE

*Rubus genevieri* Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

## SCROPHULARIACEAE

*Anarrhinum longipedicelatum* R. Fernandes

*Euphrasia mendonçae* Samp.

*Scrophularia grandiflora* DC. subsp. *grandiflora* DC.

*Scrophularia berminii* Hoffmanns & Link

*Scrophularia sublyrata* Brot.

**▼B***ALLEGATO VI***METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ  
MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI****a) Mezzi non selettivi****MAMMIFERI**

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

**PESCI**

- Veleno
- Esplosivi

**b) Modalità di trasporto**

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 2 aprile 1979**  
**concernente la conservazione degli uccelli selvatici**  
 (79/409/CEE)  
 (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Direttiva 81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981	L 319	3	7.11.1981
► <b><u>M2</u></b>	Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985	L 233	33	30.8.1985
► <b><u>M3</u></b>	Direttiva 86/122/CEE del Consiglio dell' 8 aprile 1986	L 100	22	16.4.1986
► <b><u>M4</u></b>	Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991	L 115	41	8.5.1991
► <b><u>M5</u></b>	Direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994	L 164	9	30.6.1994
► <b><u>M6</u></b>	Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997	L 223	9	13.8.1997
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
► <b><u>M8</u></b>	Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	368	20.12.2006

Modificata da:

► <b><u>A1</u></b>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <b><u>A2</u></b>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <b><u>A3</u></b>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
► <b><u>A4</u></b>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

**▼B**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 2 aprile 1979**  
**concernente la conservazione degli uccelli selvatici**  
(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale <sup>(4)</sup>, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale <sup>(5)</sup>;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte del-

<sup>(1)</sup> Gu n. C 24 dell' 1. 2. 1977, pag. 3, e GU n. C 201, del 23. 8. 1977, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. C 163 dell' 11. 7. 1977, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. C 152 del 29. 6. 1977, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

**▼B**

l'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**▼B***Articolo 1*

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

*Articolo 3*

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
  - a) istituzione di zone di protezione;
  - b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
  - c) ripristino dei biotopi distrutti;
  - d) creazione di biotopi.

*Articolo 4*

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente,

**▼B**

tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

*Articolo 5*

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

*Articolo 6*

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debi-

**▼B**

tamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

*Articolo 7*

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

*Articolo 8*

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

**▼B***Articolo 9*

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
  - a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
    - nell'interesse della sicurezza aerea,
    - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
    - per la protezione della flora e della fauna;
  - b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
  - c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
  - le specie che formano oggetto delle medesime,
  - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
  - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
  - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
  - i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.
2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

*Articolo 11*

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

**▼B**

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

*Articolo 13*

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

*Articolo 14*

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

*Articolo 15*

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

*Articolo 16*

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

**▼M7***Articolo 17*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE <sup>(1)</sup>.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

**▼B***Articolo 18*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**▼B***Articolo 19*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I  
LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I  
PIELIKUMS — I PRIEDAS — I MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I —  
ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I —  
LITTLE I — BILAGA I

a)

## GAVIIFORMES

## Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

## PODICIPEDIFORMES

## Podicipedidae

*Podiceps auritus*

## PROCELLARIIFORMES

## Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)**Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

## Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

## PELECANIFORMES

## Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

## Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

## CICONIIFORMES

## Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba (Ardea alba)**Ardea purpurea*

## Ciconiidae

*Ciconia nigra*

## ▼M8

*Ciconia ciconia*

Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus*

*Platalea leucorodia*

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

*Phoenicopus ruber*

ANSERIFORMES

Anatidae

*Cygnus bewickii* (*Cygnus columbianus bewickii*)

*Cygnus cygnus*

*Anser albifrons flavirostris*

*Anser erythropus*

*Branta leucopsis*

*Branta ruficollis*

*Tadorna ferruginea*

*Marmaronetta angustirostris*

*Aythya nyroca*

*Polysticta stelleri*

*Mergus albellus* (*Mergellus albellus*)

*Oxyura leucocephala*

FALCONIFORMES

Pandionidae

*Pandion haliaetus*

Accipitridae

*Pernis apivorus*

*Elanus caeruleus*

*Milvus migrans*

*Milvus milvus*

*Haliaeetus albicilla*

*Gypaetus barbatus*

*Neophron percnopterus*

*Gyps fulvus*

*Aegyptius monachus*

*Circaetus gallicus*

*Circus aeruginosus*

*Circus cyaneus*

*Circus macrourus*

*Circus pygargus*

*Accipiter gentilis arrigonii*

*Accipiter nisus granti*

*Accipiter brevipes*

*Buteo rufinus*

*Aquila pomarina*

**▼M8**

*Aquila clanga*

*Aquila heliaca*

*Aquila adalberti*

*Aquila chrysaetos*

*Hieraaetus pennatus*

*Hieraaetus fasciatus*

## Falconidae

*Falco naumanni*

*Falco vespertinus*

*Falco columbarius*

*Falco eleonorae*

*Falco biarmicus*

*Falco cherrug*

*Falco rusticolus*

*Falco peregrinus*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Bonasa bonasia*

*Lagopus mutus pyrenaicus*

*Lagopus mutus helveticus*

*Tetrao tetrax tetrax*

*Tetrao urogallus*

## Phasianidae

*Alectoris graeca*

*Alectoris barbara*

*Perdix perdix italica*

*Perdix perdix hispaniensis*

## GRUIFORMES

## Turnicidae

*Turnix sylvatica*

## Gruidae

*Grus grus*

## Rallidae

*Porzana porzana*

*Porzana parva*

*Porzana pusilla*

*Crex crex*

*Porphyrio porphyrio*

*Fulica cristata*

## Otididae

*Tetrax tetrax*

*Chlamydotis undulata*

*Otis tarda*

▼ **M8**

## CHARADRIIFORMES

## Recurvirostridae

*Himantopus himantopus**Recurvirostra avosetta*

## Burhinidae

*Burhinus oedicnemus*

## Glareolidae

*Cursorius cursor**Glareola pratincola*

## Charadriidae

*Charadrius alexandrinus**Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)**Pluvialis apricaria**Hoplopterus spinosus*

## Scolopacidae

*Calidris alpina schinzii**Philomachus pugnax**Gallinago media**Limosa lapponica**Numenius tenuirostris**Tringa glareola**Xenus cinereus (Tringa cinerea)**Phalaropus lobatus*

## Laridae

*Larus melanocephalus**Larus genei**Larus audouinii**Larus minutus*

## Sternidae

*Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)**Sterna caspia**Sterna sandvicensis**Sterna dougallii**Sterna hirundo**Sterna paradisaea**Sterna albifrons**Chlidonias hybridus**Chlidonias niger*

## Alcidae

*Uria aalge ibericus*

## PTEROCLIFORMES

## Pteroclididae

*Pterocles orientalis**Pterocles alchata*

## ▼M8

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba palumbus azorica**Columba trocaz**Columba bollii**Columba junoniae*

## STRIGIFORMES

## Strigidae

*Bubo bubo**Nyctea scandiaca**Surnia ulula**Glaucidium passerinum**Strix nebulosa**Strix uralensis**Asio flammeus**Aegolius funereus*

## CAPRIMULGIFORMES

## Caprimulgidae

*Caprimulgus europaeus*

## APODIFORMES

## Apodidae

*Apus caffer*

## CORACIIFORMES

## Alcedinidae

*Alcedo atthis*

## Coraciidae

*Coracias garrulus*

## PICIFORMES

## Picidae

*Picus canus**Dryocopus martius**Dendrocopos major canariensis**Dendrocopos major thanneri**Dendrocopos syriacus**Dendrocopos medius**Dendrocopos leucotos**Picooides tridactylus*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Chersophilus duponti**Melanocorypha calandra**Calandrella brachydactyla**Galerida theklae**Lullula arborea*

## ▼M8

## Motacillidae

*Anthus campestris*

## Troglodytidae

*Troglodytes troglodytes fridariensis*

## Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica**Saxicola dacotiae**Oenanthe leucura**Oenanthe cypriaca**Oenanthe pleschanka*

## Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon**Acrocephalus paludicola**Hippolais olivetorum**Sylvia sarda**Sylvia undata**Sylvia melanothorax**Sylvia rueppelli**Sylvia nisoria*

## Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva**Ficedula semitorquata**Ficedula albicollis*

## Paridae

*Parus ater cypriotes*

## Sittidae

*Sitta krueperi**Sitta whiteheadi*

## Certhiidae

*Certhia brachydactyla dorotheae*

## Laniidae

*Lanius collurio**Lanius minor**Lanius nubicus*

## Corvidae

*Pyrrhonorax pyrrhonorax*

## Fringillidae (Fringillinae)

*Fringilla coelebs ombriosa**Fringilla teydea*

## Fringillidae (Carduelinae)

*Loxia scotica**Bucanetes githagineus**Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*

## Emberizidae (Emberizinae)

**▼M8***Emberiza cineracea**Emberiza hortulana**Emberiza caesia*

▼ **M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 — BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LITTLE II/1 — BILAGA II/1

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Anser fabalis*  
*Anser anser*  
*Branta canadensis*  
*Anas penelope*  
*Anas strepera*  
*Anas crecca*  
*Anas platyrhynchos*  
*Anas acuta*  
*Anas querquedula*  
*Anas clypeata*  
*Aythya ferina*  
*Aythya fuligula*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*  
*Lagopus mutus*

## Phasianidae

*Alectoris graeca*  
*Alectoris rufa*  
*Perdix perdix*  
*Phasianus colchicus*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Fulica atra*

## CHARADRIIFORMES

## Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus*  
*Gallinago gallinago*  
*Scolopax rusticola*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba livia*  
*Columba palumbus*

## ▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 — BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LITTLE II/2 — BILAGA II/2

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Cygnus olor*  
*Anser brachyrhynchus*  
*Anser albifrons*  
*Branta bernicla*  
*Netta rufina*  
*Aythya marila*  
*Somateria mollissima*  
*Clangula hyemalis*  
*Melanitta nigra*  
*Melanitta fusca*  
*Bucephala clangula*  
*Mergus serrator*  
*Mergus merganser*

## GALLIFORMES

## Meleagridae

*Meleagris gallopavo*

## Tetraonidae

*Bonasa bonasia*  
*Lagopus lagopus lagopus*  
*Tetrao tetrix*  
*Tetrao urogallus*

## Phasianidae

*Francolinus francolinus*  
*Alectoris barbara*  
*Alectoris chukar*  
*Coturnix coturnix*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Rallus aquaticus*  
*Gallinula chloropus*

## CHARADRIIFORMES

## Haematopodidae

*Haematopus ostralegus*

## Charadriidae

*Pluvialis apricaria*  
*Pluvialis squatarola*  
*Vanellus vanellus*

## Scolopacidae

## ▼M8

*Calidris canutus*  
*Philomachus pugnax*  
*Limosa limosa*  
*Limosa lapponica*  
*Numenius phaeopus*  
*Numenius arquata*  
*Tringa erythropus*  
*Tringa totanus*  
*Tringa nebularia*

## Laridae

*Larus ridibundus*  
*Larus canus*  
*Larus fuscus*  
*Larus argentatus*  
*Larus cachinnans*  
*Larus marinus*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba oenas*  
*Streptopelia decaocto*  
*Streptopelia turtur*

## PASSERIFORMES

## Alaudidae

*Alauda arvensis*

## Muscicapidae

*Turdus merula*  
*Turdus pilaris*  
*Turdus philomelos*  
*Turdus iliacus*  
*Turdus viscivorus*

## Sturnidae

*Sturnus vulgaris*

## Corvidae

*Garrulus glandarius*  
*Pica pica*  
*Corvus monedula*  
*Corvus frugilegus*  
*Corvus corone*

## ▼ M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	
<i>Cygnus olor</i>					+														+									
<i>Anser brachyrhynchus</i>	+			+						+																	+	
<i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+		+		+		+	+	
<i>Branta bernicla</i>				+	+																							
<i>Netta rufina</i>								+	+																			
<i>Aythya marila</i>	+			+	+		+		+	+			+					+				+					+	
<i>Somateria mollissima</i>				+		+			+	+																+	+	
<i>Clangula hyemalis</i>				+		+			+	+			+													+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+	+			+	+			+													+	+	+
<i>Melanitta fusca</i>				+	+				+	+			+													+	+	+
<i>Bucephala clangula</i>				+		+	+		+	+			+	+		+			+			+			+	+	+	
<i>Mergus serrator</i>				+						+							+									+	+	
<i>Mergus merganser</i>				+						+																+	+	
<i>Bonasa bonasia</i>						+			+				+						+	+		+		+	+	+		
<i>Lagopus lagopus lagopus</i>																										+	+	
<i>Tetrao tetrix</i>	+				+				+		+		+						+							+	+	+

## ▼ M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Tetrao urogallus</i>		+			+				+		+		+						+			+			+	+	+
<i>Francolinus francolinus</i>												+															
<i>Alectoris barbara</i>								+			+																
<i>Alectoris chukar</i>		+					+					+															
<i>Coturnix coturnix</i>		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+					
<i>Meleagris gallopavo</i>			+		+														+					+			
<i>Rallus aquaticus</i>									+		+						+										
<i>Gallinula chloropus</i>	+						+		+		+						+				+	+					+
<i>Haematopus ostralegus</i>				+					+																		
<i>Pluvialis apricaria</i>	+			+			+		+	+							+	+			+						+
<i>Pluvialis squatarola</i>				+					+								+										+
<i>Vanellus vanellus</i>	+			+			+	+	+	+	+						+										
<i>Calidris canutus</i>				+					+																		
<i>Philomachus pugnax</i>									+		+						+										
<i>Limosa limosa</i>				+					+																		
<i>Limosa lapponica</i>				+					+																		+
<i>Numenius phaeopus</i>				+					+																		+

## ▼ M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Numenius arquata</i>				+					+	+																	+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Tringa totanus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa nebularia</i>				+					+																		
<i>Larus ridibundus</i>	+			+	+	+		+								+			+					+		+	
<i>Larus canus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Larus fuscus</i>				+	+																						
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+							+												+	+	
<i>Larus cachinnans</i>								+								+											
<i>Larus marinus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Columba oenas</i>							+	+	+			+										+	+				
<i>Streptopelia decaocto</i>		+	+	+	+				+			+				+			+				+				
<i>Streptopelia turtur</i>		+					+	+	+		+	+					+		+			+	+				
<i>Alauda arvensis</i>							+		+		+	+					+						+				
<i>Turdus merula</i>							+		+		+	+					+					+				+	
<i>Turdus pilaris</i>						+	+	+	+		+	+					+		+			+	+		+	+	
<i>Turdus philomelos</i>							+	+	+		+	+					+					+	+				
<i>Turdus iliacus</i>							+	+	+		+	+					+					+	+				
<i>Turdus viscivorus</i>							+	+	+			+					+					+	+				
<i>Sturnus vulgaris</i>		+					+	+	+			+				+	+					+	+				

▼ M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	
<i>Garrulus glandarius</i>	+			+	+				+		+				+	+		+				+	+	+	+		+	+
<i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+				+	+	+	+	+	+	+
<i>Corvus monedula</i>		+					+	+				+						+							+	+	+	
<i>Corvus frugilegus</i>		+				+			+					+		+										+	+	
<i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+				+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

- + = Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.
- + = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
- + = členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.
- + = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
- + = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
- + = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
- + = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.
- + = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
- + = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
- + = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
- + = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
- + = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.
- + = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
- + = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistghu jawtorizzaw kačča ta' l-ispeċi indikati.
- + = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
- + = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
- + = Estados-Membros que podem autorizar, conforme o nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.
- + = Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.
- + = členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.
- + = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
- + = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelessa mainittujen lajien metsästyksen.
- + = Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

**▼M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 — BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III /1 — PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LITTLE III/1 — BILAGA III/1

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Anas platyrhynchos*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus*

## Phasianidae

*Alectoris rufa*

*Alectoris barbara*

*Perdix perdix*

*Phasianus colchicus*

## COLUMBIFORMES

## Columbidae

*Columba palumbus*

## ▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 — BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2. PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LITTLE III/2 — BILAGA III/2

## ANSERIFORMES

## Anatidae

*Anser albifrons albifrons*

*Anser anser*

*Anas penelope*

*Anas crecca*

*Anas acuta*

*Anas clypeata*

*Aythya ferina*

*Aythya fuligula*

*Aythya marila*

*Somateria mollissima*

*Melanitta nigra*

## GALLIFORMES

## Tetraonidae

*Lagopus mutus*

*Tetrao tetrix britannicus*

*Tetrao urogallus*

## GRUIFORMES

## Rallidae

*Fulica atra*

## CHARADRIIFORMES

## Charadriidae

*Pluvialis apricaria*

## Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus*

*Gallinago gallinago*

*Scolopax rusticola*

**▼B***ALLEGATO IV*

- a) — Lacci ►**A3** (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutusa* nord della latitudine 58 ° N) ◄, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
  - Esplosivi.
  - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
  - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) — Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

**▼B***ALLEGATO V*

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997 , n. 357**

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Vigente al : 29-4-2025

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi,

nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **Emana**

il seguente regolamento:

### **Art. 1**

#### Campo di applicazione

- 1.** Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
- 2.** Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- 3.** Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
- 4.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

((  
**4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.**

))

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (\*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito "soddisfacente" quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
- 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (\*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato "soddisfacente" quando:

- 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo

significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;

o-quinques) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.

((

**r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.**

))

### Art. 3

#### Zone speciali di conservazione

**1.** Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, **(( i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della ))** rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".

**2.** Il Ministro dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))**, **(( designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata ))** i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione

europea dell'elenco dei siti.

**3.** Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", **(( il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ))**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce **(( , anche finalizzandole alla redazione ))** delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

**4.** Il Ministro dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))** trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino **(( da attuare. ))**

**((**

**4-bis.** Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

**))**

**Art. 4**

## Misure di conservazione

**1.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **(( assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria ))** opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

**2.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **(( , sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ))** adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

**((**

**2-bis.** Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

**))**

**((**

**3.** Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

**))**

**Art. 4-bis****(( (Concertazione). ))****((**

**1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria.**

**L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.**

**2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.**

**))****Art. 5****(Valutazione di incidenza).**

**1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.**

**2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per**

individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

**3.** I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

**4.** Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

**5.** Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

**6.** Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

**7.** La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

**8.** L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. **((2))**

**9.** Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

**10.** Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

-----

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani".

#### **Art. 6**

**(( (Zone di protezione speciale). ))**

**((**

**1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

**2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.**

**))**

#### **Art. 7**

**(( (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) ))**

**((**

**1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province**

**autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.**

**2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma**

**1.**

**)**

Tutela delle specie

### **Art. 8**

Tutela delle specie faunistiche

**1.** Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

**2.** Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

**3.** I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

**4.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

**5.** In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))** promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

## **Art. 9**

### Tutela delle specie vegetali

**1.** Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

**2.** I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

## **Art. 10**

### Prelievi

**((**

**1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.**

))

**2.** Le misure di cui al comma 1 possono comportare (( . . . )):

- a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
- c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
- g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;
- h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

**3.** Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

**Art. 11**

## Deroghe

**1.** Il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))**, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni **(( . . . ))** necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

**2.** Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

**3.** Il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))** trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio,

con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

## **Art. 12**

(Immissioni).

**1.** Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie. (7) **((9))**

**2.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette

nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

**3.** È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

**4.** Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

**5.** L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

-----

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con

modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 837-bis) che "Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020".

-----  
AGGIORNAMENTO (9)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 1, comma 837-bis) che "Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 marzo 2025 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020".

### **Art. 13**

#### Informazione

**1.** Il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))** trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui

all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (( . . . ))

**2.** Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio )) (( . . . ))**, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **(( un rapporto ))** sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale **(( , secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate. ))**

#### **Art. 14**

##### Ricerca e istruzione

**1.** Il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))**, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca **(( per la migliore attuazione del monitoraggio. ))**

**2.** Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

**3.** Il Ministero dell'ambiente **(( e della tutela del territorio ))** d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di **(( tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento. ))**

**Art. 15****(( Sorveglianza. ))****((**

**1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.**

**))****Art. 16**

Procedura di modifica degli allegati

**1. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 MARZO 2003, N. 120 ))).**

**(( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento. ))**

**Art. 17**

Entrata in vigore

**1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta**

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997

SCALFARO Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997

Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 13

ALLEGATO A

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**((TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE**

**Interpretazione**

**Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).**

**Il codice corrisponde al codice Natura 2000.**

**Il segno "\*" indica i tipi di habitat prioritari.**

## **1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE**

### **11. Acque marine e ambienti a marea**

**1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 1120 \* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)**

**1130 Estuari**

**1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea**

**1150 \* Lagune costiere**

**1160 Grandi cale e baie poco profonde**

**1170 Scogliere**

**1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas**

### **12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose**

**1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine**

**1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi**

**1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche**

**1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici**

**1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche**

### **13. Paludi e pascoli inondatai atlantici e continentali**

**1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose**

**1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)**

**1330 Pascoli inondatai atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1340 \* Pascoli inondatai continentali**

### **14. Paludi e pascoli inondatai mediterranei e termo-atlantici**

**1410 Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)**

**1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)**

**1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)**

-----

**(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;**

### **15. Steppe interne alofile e gipsofile**

**1510 \* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)**

**1520 \* Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)**

**1530 \* Steppe alofile e paludi pannoniche**

### **16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale**

**1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale**

**1620 Isolotti e isole del Baltico boreale**

**1630 \* Praterie costiere del Baltico boreale**

**1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale**

**1650 Insenature strette del Baltico boreale**

## **2. DUNE MARITTIME E INTERNE**

### **21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**

**2110 Dune mobili embrionali**

**2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")**

**2130 \* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")**

**2140 \* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum***

**2150 \* Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)**

**2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides***

**2170 Dune con presenza di *Salix repens ssp. argentea* (*Salicion arenariae*)**

**2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale**

**2190 Depressioni umide interdunari****21A0 Machair (\* in Irlanda)****22. Dune marittime delle coste mediterranee****2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae****2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina****2230 Dune con prati dei Malcolmietalia****2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua****2250 \* Dune costiere con Juniperus spp.****2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia****2270 \* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster****23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate****2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista****2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum****2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis 2340 \* Dune pannoniche dell'entroterra****3. HABITAT D'ACQUA DOLCE****31. Acque stagnanti****3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)****3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.****3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea****3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.****3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition****3160 Laghi e stagni distrofici naturali****3170 \* Stagni temporanei mediterranei**

**3180 \* Turloughs**

**3190 Laghetti di dolina di rocce gessose**

**31A0 \* Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde**

**32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**

**3210 Fiumi naturali della Fennoscandia**

**3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea**

**3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica***

**3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos* 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum***

**3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

**3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.**

**3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba***

**3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion***

**32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche**

#### **4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI**

**4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix***

**4020 \* Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix***

**4030 Lande secche europee**

**4040 \* Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans***

**4050 \* Lande macaronesiche endemiche**

**4060 Lande alpine e boreali**

**4070 \* Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)**

**4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.**

**4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose**

**40A0 \* Boscaglie subcontinentali peripannoniche**

**40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope**

**40C0 \* Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica**

## **5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)**

### **51. Arbusteti submediterranei e temperati**

**5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion p.p.*)**

**5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans***

**5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli**

**5140 \* Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime**

### **52. Matorral arborescenti mediterranei**

**5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.**

**5220 \* Matorral arborescenti di *Zyziphus***

**5230 \* Matorral arborescenti di *Laurus nobilis***

### **53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche**

**5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis***

**5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere**

**5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici**

### **54. Phrygane**

**5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)**

**5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum***

**5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion***

## **6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI**

### **61. Formazioni erbose naturali**

**6110 \* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi***

- 6120 \* Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche**
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae***
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei**
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee**
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta***
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine**
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche**
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)**
- 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (*Festuco-Brometalia*) (\*notevole fioritura di orchidee)**
- 6220 \* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea***
- 6230 \* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)**
- 6240 \* Formazioni erbose sub-pannoniche**
- 6250 \* Steppe pannoniche su loess**
- 6260 \* Steppe pannoniche sabbiose**
- 6270 \* Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie**
- 6280 \* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane**
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)**
- 62B0 \* Formazioni erbose serpentinofile di Cipro**
- 62C0 \* Steppe ponto-sarmatiche**
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane**
- 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)**
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde**
- 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)**
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion***
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie igrofile**

**6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii**

**6450 Praterie alluvionali nord-boreali**

**6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos**

**65. Formazioni erbose mesofile**

**6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)**

**6520 Praterie montane da fieno**

**6530 \* Praterie arborate fennoscandiche**

**6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini**

**7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE**

**71. Torbiere acide di sfagni**

**7110 \* Torbiere alte attive**

**7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale**

**7130 Torbiere di copertura (\* per le torbiere attive soltanto)**

**7140 Torbiere di transizione e instabili**

**7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion**

**7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche**

**72. Paludi basse calcaree**

**7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae***

**7220 \* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)**

**7230 Torbiere basse alcaline**

**7240 \* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscus* 73. Torbiere boreali**

**7310 \* Torbiere di Aapa**

**7320 \* Torbiere di Palsa**

**8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA**

**81. Ghiaioni**

**8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)**

**8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)**

**8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili**

**8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale**

**8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte**

**8160 \* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica**

**8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica**

**8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica**

**8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii**

**8240 \* Pavimenti calcarei**

**83. Altri habitat rocciosi**

**8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico**

**8320 Campi di lava e cavità naturali**

**8330 Grotte marine sommerse o semisommerse**

**8340 Ghiacciai permanenti**

## **9. FORESTE**

**Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario 90. Foreste dell'Europa boreale**

**9010 \* Taïga occidentale**

**9020 \* Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite**

**9030 \* Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere**

**9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii**

**9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee 9060 Foreste di conifere su, o**

**collegate con, esker fluvioglaciali**

**9070 Pascoli arborati fennoscandici**

**9080 \* Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia**

**91. Foreste dell'Europa temperata**

**9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum**

**9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)**

**9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum**

**9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius**

**9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli**

**9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum**

**9180 \* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion**

**9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur**

**91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum**

**91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia**

**91C0 \* Foreste caledoniane**

**91D0 \* Torbiere boschive**

**91E0 \* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)**

**91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)**

**91G0 \* Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus**

**91H0 \* Boschi pannonici di Quercus pubescens**

**91I0 \* Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.**

**91J0 \* Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche**

**91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)**

**91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)**

**91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile**

- 91N0 \* Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)**
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)**
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris**
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)**
- 91S0 \* Faggeti della regione del Mar Nero occidentale**
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale**
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica**
- 91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)**
- 91W0 Faggeti della Moesia**
- 91X0 \* Faggeti della Dobrogea**
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia**
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia**
- 91AA \* Boschi orientali di quercia bianca**
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia**
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope** 92. **Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 \* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex**
- 9220 \* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis**
- 9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica** 9240 **Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis**
- 9250 Querceti a Quercus trojana**
- 9260 Boschi di Castanea sativa**
- 9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis**
- 9280 Boschi di Quercus frainetto**
- 9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)**
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba**
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie**
- 92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)**

**92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)****93. Foreste sclerofille mediterranee****9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla****9320 Foreste di Olea e Ceratonia****9330 Foreste di Quercus suber****9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia****9350 Foreste di Quercus macrolepis****9360 \* Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)****9370 \* Palmeti di Phoenix****9380 Foreste di Ilex aquifolium****9390 \* Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia 93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)****94. Foreste di conifere delle montagne temperate****9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra****9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (\* su substrato gessoso o calcareo)****95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche 9510 \* Foreste sud-appenniniche di Abies alba****9520 Foreste di Abies pinsapo****9530 \* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici****9540 \* Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici****9550 Pinete endemiche delle Canarie****9560 \* Foreste endemiche di Juniperus spp.****9570 \* Foreste di Tetraclinis articulata****9580 \* Boschi mediterranei di Taxus baccata****9590 \* Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)****95A0 Pinete alte oro-mediterranee))**

## ALLEGATO B

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**((SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO  
LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI  
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE)) ((**

**[Parte di provvedimento in formato grafico](#)**

**)**

## ALLEGATO C

(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI  
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI  
DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie). A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di "Natura 2000", terrà conto dei seguenti criteri:
  - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
  - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
  - c) la superficie totale del sito;
  - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO D

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**((SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE  
COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA)) ((**

**[Parte di provvedimento in formato grafico](#)**

**)**

ALLEGATO E

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**((**

**[Parte di provvedimento in formato grafico](#)**

**)**

ALLEGATO F

(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÈ MODALITÀ DI  
TRASPORTO VIETATI

## a) Mezzi non selettivi

## MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso - Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

## PESCI

- Veleno
- Esplosivi

## b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

## ALLEGATO G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER (\*).

(\*) Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

**LEGGE 6 dicembre 1991 , n. 394**

Legge quadro sulle aree protette.

Vigente al : 29-4-2025

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Finalità e ambito della legge

- 1.** La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
- 2.** Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
- 3.** I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

**4.** I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

**5.** Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. **((Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)).**

#### **Art. 1-bis**

**(( (Programmi nazionali e politiche di sistema). ))**

**((**

**1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo**

**di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.**

**2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ))**

## **Art. 2**

### Classificazione delle aree naturali protette

- 1.** I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- 2.** I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- 3.** Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

- 4.** Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
- 5.** Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
- 6.** La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.
- 7.** La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate, d'intesa con le regioni.
- 8.** La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
- 9.** Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

((

**9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).**

))

**Art. 3**

Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

- 1.** È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
- 2.** Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
- 3.** La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
- 4.** Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
  - b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

**5.** Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

**6.** Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

**7.** È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

**8.** La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

**9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 ))**. (2a) **((9))**

-----

AGGIORNAMENTO (2a)

Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il "Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura" previsto dal presente articolo è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.

-----

## AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonché per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree."

### **Art. 4**

#### Programma triennale per le aree naturali protette

**1.** Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione

ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

**2.** Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

**3.** Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

**4.** La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

**5.** Proposte relative al programma possono essere presentate al comitato da ciascun componente del comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

**6.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è

pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnicoscintifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

**7.** Qualora il programma non venga adottato dal comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.

**8.** In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

**9.** Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

## **Art. 5**

Attuazione del programma;  
poteri sostitutivi

**1.** Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

**2.** Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni.

A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

**3.** L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

## **Art. 6**

### Misure di salvaguardia

**1.** In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

- 2.** Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.
- 3.** Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, pre- scrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
- 4.** Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
- 5.** Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
- 6.** L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempimenti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale

dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Art. 7**

### Misure di incentivazione

**1.** Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti **((dell'Unione europea, ))** statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

**2.** Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco

nazionale o naturale regionale.

TITOLO II  
AREE NATURALI PROTETTE  
NAZIONALI

**Art. 8**

Istituzione delle aree naturali protette nazionali

- 1.** I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
- 2.** Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
- 3.** Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
- 4.** Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
- 5.** Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo
- 6.**  
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
- 7.** Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

**Art. 9**

## Ente parco

- 1.** L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
- 2.** Sono organi dell'Ente:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) la Giunta esecutiva;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti;
  - e) la Comunità del parco.
- 3.** Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella

seduta successiva.

**4.** Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

**4-bis.** Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

**5.** Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

**6.** Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla

Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

**7.** Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

**8.** Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.

**8-bis.** Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

**9.** Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

**10.** Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

**11.** Il Direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo da soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. **((Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444))**. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.

**11-bis.** La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.

**12.** Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

**12-bis.** Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (11)

**13.** Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

**14.** La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate.

Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

**14-bis.** Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**15.** Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.(6)

-----

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 25) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco."

-----

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza".

## Art. 10

## Comunità del parco

**1.** La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

**2.** La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.

In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

### **((d-bis) sullo statuto dell'Ente parco))**

**3.** La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

**4.** La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

## **Art. 11**

### Regolamento del parco

**1.** Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. **((In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un**

**commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.))**

**2.** Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

**2-bis.** Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

**3.** Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

**4.** Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

**5.** Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

**6.** Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente **((su proposta dell'Ente parco))**, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate **((che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita))**; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

**Art. 11-bis**

**(( Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale).**

**))**

**((**

**1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.**

**))**

**Art. 12**

Piano per il parco

**1.** La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

**2.** Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

**3.** Il piano è predisposto **((e adottato))** dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))**.

**4.** Il piano **((di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni))** presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. **((Entro tale termine))** chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro **((sessanta))** giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate

e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, **((approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)). ((Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.))**

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

**Art. 13**

## Nulla osta

**1.** Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

**2.** Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

**3.** L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

**4.** Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

**Art. 13-bis****(( Interventi nelle zone di promozione economica e sociale ))****((**

**1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia**

**da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.**

))

#### **Art. 14**

Iniziative per la promozione economica e sociale

- 1.** Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
- 2.** A tal fine la Comunità del parco, **((avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco))** un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. **((Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate))**. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
- 3.** Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la

promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

**4.** Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

**5.** L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

**6.** Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

## **Art. 15**

### Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

**1.** L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

**1-bis.** I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata

inferiore **((se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco))** provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili **((a legislazione vigente))**.

**1-ter.** La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.

**1-quater.** L'Ente parco può concedere **((i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento))** di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

**2.** I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

**3.** L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

**4.** Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

**5.** L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

**6.** L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

## Art. 16

### Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

**((1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di**

**entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme))**

**2.** Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

**3.** Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

**4.** L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

## **Art. 17**

### Riserve naturali statali

**1.** Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**2.** Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli

organi responsabili della gestione della riserva.

### **Art. 18**

#### Istituzione di aree protette marine

**1.** In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo.

L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

**1-bis.** L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente .

**2.** Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

**3.** Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**4.** Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

**5.** Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. (6)(14) **((17))**

-----

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette

marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 8, comma 10, della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016".

-----

#### AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

### **Art. 19**

#### Gestione delle aree protette marine

**1.** Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

- 2.** Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
- 3.** Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
  - b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
  - c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
  - d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
  - e) la navigazione a motore;
  - f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.
- 4.** I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
- 5.** Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
- 6.** Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
- 7.** La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, **((nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette))**.

## Art. 20

## Norme di rinvio

**1.** Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

### **Art. 21**

#### Vigilanza e sorveglianza

**1.** La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

**2.** La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla

emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7. **((6))**

-----

#### AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 25) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco."

### TITOLO III

#### AREE NATURALI PROTETTE

#### REGIONALI

### **Art. 22**

#### Norme quadro

- 1.** Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
  - a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

**2.** Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

**3.** Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

**4.** Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

**5.** Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

**6.** Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate **((scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente))**.

**Art. 23**

## Parchi naturali regionali

**1.** La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

**Art. 24**

## Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

- 1.** In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.
- 2.** Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
- 3.** Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

**Art. 25**

## Strumenti di attuazione

- 1.** Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
- 2.** Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
- 3.** Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
- 4.** Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
- 5.** Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

**Art. 26**

## Coordinamento degli interventi

- 1.** Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato dalle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

### **Art. 27**

#### Vigilanza e sorveglianza

- 1.** La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
- 2.** Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

### **Art. 28**

#### Leggi regionali

- 1.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 29**

## Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta

- 1.** Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
- 2.** In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di enti ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 3.** L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi e colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

**Art. 30**

## Sanzioni

- 1.** Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

**1-bis.** Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

**2.** La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

**2-bis.** La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

**((3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno)).**

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle

disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

### **Art. 31**

#### Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

**1.** Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. (1)

**2.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**((3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che**

**ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco))**

**4.** Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

-----  
  
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che " Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491."

## **Art. 32**

### Aree contigue

- 1.** Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
- 2.** I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
- 3.** All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al

terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

**4.** L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

**5.** Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

### **Art. 33**

#### Relazione al Parlamento

**1.** Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

### **Art. 34**

#### Istituzione di parchi e aree di reperimento

**1.** Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

((

**f-bis) Matese;**

**f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino))**

**2.** È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

**((2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))**

**3.** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad

un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

**4.** Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

**5.** Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

**6.** Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia.

l-bis) costa teatina.

**7.** Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

**8.** Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dell'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

**9.** Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree

naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

**10.** Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

**11.** Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

### **Art. 35**

#### Norme transitorie

**1.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

**2.** In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

**4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).**

**5.** Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

**6.** Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

**7.** Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

**8.** Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

**9.** Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre

1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996."

### **Art. 36**

#### Aree marine di reperimento

**1.** Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca;
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isola di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;  
z) Stagnone di Marsala;  
aa) Capo Passero;  
bb) Pantani di Vindicari;  
cc) Isola di San Pietro;  
dd) Isola dell'Asinara;  
ee) Capo Carbonara;  
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";  
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";  
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;  
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;  
ee-sexies) Capo Milazzo;  
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

**((ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente))**

**2.** La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini e riserve marine.

**Art. 37**

Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

**1.** Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico- ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse

sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

**2.** È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente ai beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

**3.** Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

**4.** Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

**5.** Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

**Art. 38**

## Copertura finanziaria

- 1.** All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
- 2.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re- gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
- 3.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re- gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
- 4.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
- 5.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

**6.** All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

**7.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

**8.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

**9.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

**10.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

**11.** All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

**12.** Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

**13.** Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22

**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(BURC n. 116 del 24 maggio 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 settembre 2023, n. 40; 25 ottobre 2023, n. 47; 18 marzo 2024, n. 14; 7 agosto 2024, n. 31; 26 novembre 2024, n. 36)

TITOLO I

Disposizioni generali

**Art. 1**

(Principi generali)

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.
3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

**Art. 2**

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della [Costituzione](#) e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:
  - a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
  - b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
  - c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al

- conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;
- d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
  - e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
  - f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
  - g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;
  - h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
  - i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
  - j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.
3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza

degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*<sup>1</sup> calabresi nell'ambito della loro autonomia.

### **Art. 3**

*(Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità)*

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.
2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:
  - a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla [legge 394/1991](#);
  - b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.
3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

### **Art. 4**

*(Parchi regionali)*

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:
  - a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
  - b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;
  - c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
  - d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.
2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 394/1991](#).

### **Art. 5**

*(Riserve naturali regionali)*

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

---

<sup>1</sup> **L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".**

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 394/1991](#).

### **Art. 6**

#### *(Rete regionale della biodiversità)*

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:
  - a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:
    - 1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
    - 2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  - b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;
  - c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#) (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

### **Art. 7**

#### *(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità)*

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:
  - a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
  - b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
  - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
  - d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
  - e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;

- f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
  - g) *dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;*<sup>2</sup>
  - h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
  - i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
  - j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
  - k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
  - l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
    - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
    - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
    - 3) un esperto in scienze geologiche;
    - 4) un esperto in biologia marina;
    - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
  - m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
  - n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.
4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:
- a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
  - b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
  - c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.
6. Il Comitato, inoltre:
- a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
  - b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

<sup>2</sup> **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40; precedentemente il testo così recitava:** *"g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;"*.

**Art. 8**

*(Osservatorio regionale per la biodiversità)*

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

**Art. 9**

*(Programmazione regionale sulle aree protette)*

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.
2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della [legge 394/1991](#), definisce:
  - a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
  - b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;
  - c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.
3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente legge.

## TITOLO II

## Disciplina del sistema regionale delle aree protette

## CAPO I

## Funzioni della Regione e degli enti locali

**Art. 10**

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
  - b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
  - c) approva lo statuto dei parchi regionali;
  - d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
  - e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
  - f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
  - g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
  - h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
  - i) approva il regolamento della riserva;
  - j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
  - k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
  - l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
  - m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla [legge 394/1991](#) in materia di parchi nazionali.

### **Art. 11**

*(Funzioni delle Province e della Città metropolitana)*

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della [legge 394/1994](#) e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

### **Art. 12**

*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della [legge 394/1991](#), al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.
2. In particolare i Comuni:
  - a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;

- b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;
- c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
- d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

## CAPO II

### Disposizioni in materia di parchi regionali

#### **Art. 13**

##### *(Istituzione e funzioni dei parchi regionali)*

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:
  - a) le finalità del parco;
  - b) la perimetrazione provvisoria del parco;
  - c) le misure di salvaguardia;
  - d) l'ente gestore del parco;
  - e) gli elementi del piano integrato per il parco;
  - f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
  - g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
  - h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della [legge 394/1991](#).
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla [legge 394/1991](#).
4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
  - a) adotta lo statuto del parco regionale;
  - b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
  - c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
  - d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
  - e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
  - f) elabora il programma annuale delle attività;
  - g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
  - h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
  - i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.

5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

#### **Art. 14**

*(Organi dell'ente parco e loro durata)*

1. Sono organi dell'ente parco:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio direttivo;
  - c) la comunità del parco;
  - d) la consulta del parco;
  - e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i Parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).<sup>3</sup>*
4. *Gli organi dell'Ente per i Parchi marini regionali non possono, comunque, avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della [legge 394/1991](#) per gli organi degli Enti parco.<sup>4</sup>*

#### **Art. 15**

*(Presidente)*

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale *tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze pluriennali nella<sup>5</sup> gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.*
2. Il presidente del parco:
  - a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
  - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
  - c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della [legge regionale 27 novembre 2015, n. 21](#) (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al [decreto legislativo n. 39/2013](#)).
4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

<sup>3</sup> **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, l.r. 18 marzo 2024, n. 14.**

<sup>4</sup> **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

<sup>5</sup> **L'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 26 novembre 2024, n. 36, sostituisce le parole "sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di" con le parole "tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze pluriennali nella".**

5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

**Art. 16**

*(Consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
  - a) due su designazione della comunità del parco;
  - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della [legge 349/1986](#), previa intesa;
  - c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
  - d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
  - e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
  - f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.
3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio direttivo:
  - a) predispose la proposta di piano integrato per il parco;
  - b) adotta il regolamento del parco;
  - c) approva il regolamento di contabilità del parco;
  - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
  - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
  - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.
6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

**Art. 17**

*(Comunità del parco)*

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
  - a) adotta lo statuto del parco;

- b) indica i nominativi per la nomina *dei*<sup>6</sup> membri del consiglio direttivo di sua competenza;
  - c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
    - 1) al piano integrato per il parco;
    - 2) all'adozione del regolamento;
    - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
    - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
  - d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
  - e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
  - f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
  - g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
  - h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.
4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.
6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

### **Art. 18**

#### *(Consulta del parco)*

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:
- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
  - b) associazioni di attività di promozione turistica;
  - c) associazioni ambientaliste;
  - d) associazioni venatorie e ittiche;
  - e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;

---

<sup>6</sup> L'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 26 novembre 2024, n. 36, sostituisce le parole "del presidente del parco e i" con la parola "dei".

- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*.<sup>7</sup>
3. La Consulta esprime proposte e pareri:
    - a) sui regolamenti del parco;
    - b) sul piano integrato per il parco;
    - c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
  4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
  5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
  6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
  7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
  8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

### **Art. 19**

*(Il revisore unico dei conti)*

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.
2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.
3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:
  - a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
  - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
  - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
  - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
  - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

<sup>7</sup> L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

#### **Art. 20**

*(Indennità spettanti agli organi dell'ente parco)*

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della [l.r. 22/2010](#).

#### **Art. 21**

*(Statuto dell'Ente parco regionale)*

1. In conformità all'articolo 24 della [legge 394/1991](#) e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:
  - a) la sede dell'ente;
  - b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
  - c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
  - d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
  - e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
  - f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'articolo 18;
  - g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
  - h) le forme di pubblicità degli atti.
3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

**Art. 22***(Piano integrato per il parco)*

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12 della [legge 394/1991](#), nonché:
  - a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
  - b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#);
  - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
  - d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
  - e) specifici vincoli e salvaguardie;
  - f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#), cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;
  - g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
  - h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
  - i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'articolo 3 della [legge 394/1991](#);
  - j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 *nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)*<sup>8</sup>.
3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25 della [legge 394/1991](#) ed è *aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)*<sup>9</sup>.
4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:
  - a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;

<sup>8</sup> Parole inserite dall'art. 2, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

<sup>9</sup> Parole inserite dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della [legge 394/1991](#), atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della [legge 394/1991](#).
6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

### **Art. 23**

*(Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco)*

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del [d.lgs. 152/2006](#).
3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Parole inserite dall'art. 2, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

**Art. 24***(Regolamento del parco)*

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11 della [legge 394/1991](#).
3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

**Art. 25***(Nulla osta)*

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.

**Art. 26***(Patrimonio)*

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.
2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

**Art. 27***(Entrate dell'ente parco)*

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
  - a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
  - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;

- c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
- d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
- e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- f) i redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
- h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
- j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
- k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

### **Art. 28**

*(Contabilità e bilancio dell'ente parco)*

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel [d.lgs. 118/2011](#).
2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
  - a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
  - b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.
4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

### **Art. 29**

*(Direttore del parco)*

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le disposizioni del [d.lgs. 39/2013](#) e della [l.r. 21/2015](#).
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il direttore:

- a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
- b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
- c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
- d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);
- f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
- g) esercita le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

### **Art. 30**

*(Norme sul personale del parco)*

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.
4. *Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.*<sup>11</sup>

### **Art. 31**

*(Espropriazioni e Indennizzi)*

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

---

<sup>11</sup> **Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

**Art. 32**

*(Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali.  
Vigilanza sulla gestione del parco)*

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
  - a) statuto;
  - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
  - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#);
  - d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
  - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
  - f) dotazione organica e sue variazioni;
  - g) alienazione e acquisto di immobili;
  - h) accensione di mutui e prestiti.
3. *Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.*<sup>12</sup>
4. *Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.*<sup>13</sup>
5. *Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.*<sup>14</sup>

## CAPO III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

**Art. 33**

*(Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali)*

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:
  - a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
  - b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
  - c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.
2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 22 della [legge 394/1991](#).
3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

<sup>12</sup> **Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.**

<sup>13</sup> **Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.**

<sup>14</sup> **Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.**

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.
5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* <sup>15</sup> calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35.
6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

### **Art. 34**

*(Prescrizioni per le riserve naturali regionali)*

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:
  - a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della [legge 394/1991](#);
  - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
  - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;
  - b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
  - c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della [legge 394/1991](#).
4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della [legge 394/1991](#), nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

### **Art. 35**

*(Regolamento della riserva naturale regionale)*

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.
2. Il regolamento definisce, in particolare:
  - a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;

---

<sup>15</sup> **L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".**

- b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#);
  - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
  - d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;
  - e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento, altresì:
- a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
  - b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
  - c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;
  - d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.
4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della [legge 394/1991](#).
5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.
6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

### **Art. 36**

*(Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale)*

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.
2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

### **Art. 37**

*(Nulla osta)*

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

### **Art. 38**

*(Patrimonio delle riserve naturali regionali)*

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

## CAPO IV

Norme comuni per le aree naturali protette

### **Art. 39**

*(Aree contigue)*

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#). L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.
3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.
4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

### **Art. 40**

*(Fruizione delle aree protette)*

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.
2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.

### **Art. 41**

*(Sorveglianza nelle aree naturali protette)*

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

- a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
  - b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

### **Art. 42**

*(Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette)*

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*<sup>16</sup> calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali.
2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:
  - a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;
  - b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;
  - c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
  - b) realizzazione di segnaletica informativa;

---

<sup>16</sup> L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

- c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;
  - d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
  - e) acquisizione di certificazioni ambientali;
  - f) percorsi partecipati dedicati;
  - g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
  - h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;
  - i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;
  - j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.
4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

#### **Art. 43**

*(Attività economiche e produttive ecocompatibili)*

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:
  - a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
  - b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
  - c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
  - d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
  - e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
  - f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
  - g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
  - h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per

l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.

3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli articoli 14 e 15 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

#### **Art. 44**

*(Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale)*

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.
2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità eticoambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità eticoambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

#### **Art. 45**

*(Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici)*

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della [legge 394/1991](#), il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

### TITOLO III

#### Disciplina del sistema regionale della biodiversità

#### CAPO I

#### Disposizioni generali

#### **Art. 46**

*(Oggetto)*

1. In attuazione del [d.p.r. 357/1997](#) e in conformità alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la

razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

#### **Art. 47**

*(Definizioni in materia di biodiversità)*

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal [d.p.r. 357/1997](#), nonché dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

#### **Art. 48**

*(Funzioni della Regione in materia di biodiversità)*

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:
  - a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del [d.p.r. 357/1997](#), sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
  - b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla direttiva 2009/147/CE, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
  - c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del [d.p.r. 357/1997](#) e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
  - d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 3, comma 4, del [d.p.r. 357/1997](#);
  - e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;
  - f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;
  - g) in attuazione dell'articolo 4 del [d.p.r. 357/1997](#), definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:
    - 1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del [d.p.r. 357/1997](#), nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;
    - 2) assicura per i pSIC le misure di cui all'articolo 4, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#);
    - 3) esprime l'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#) ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;

- 4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del [d.p.r. 357/1997](#);
  - h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:
    - 1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 7, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#);
    - 2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al [d.p.r. 357/1997](#);
    - 3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;
  - i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:
- a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
  - b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi [n. 134](#), [135](#) e [136](#) del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione;<sup>17</sup>
  - c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
  - d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etnoantropologico;
  - e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

#### **Art. 49**

*(Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità)*

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:
  - a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
  - b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.
2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

<sup>17</sup> Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

**Art. 50**

*(Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità)*

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.
2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

**Art. 51**

*(Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità)*

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.
2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.
3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

**Art. 52**

*(Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi)*

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:
  - a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
  - b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
  - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
  - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.

CAPO II  
Disposizioni in materia di biodiversità

**Art. 53**

*(Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#), le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla direttiva 2009/147/CE, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#).
4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del [d.p.r. 357/1997](#).

**Art. 54**

*(Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:
  - a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'articolo 4 del [d.p.r. 357/1997](#), adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;
  - b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#).
2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [l.r. 19/2002](#).

**Art. 55**

*(Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale)*

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla [l.r. 19/2002](#) conformemente alla pianificazione paesaggistica.
2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi

sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

### **Art. 56**

*(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale)*

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal [d.p.r. 448/1976](#), e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del [d.lgs. 42/2004](#).
2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:
  - a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
  - b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
  - c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.
3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [l.r. 19/2002](#).

### **Art. 57**

*(Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000)*

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.
3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

CAPO III  
Valutazione di incidenza

**Art. 58**

*(Valutazione di incidenza di piani e programmi)*

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del [d.lgs. 152/2006](#), la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso [d.p.r. 357/1997](#) *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)*<sup>18</sup> e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.
4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.
5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

**Art. 59**

*(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)*

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni

---

<sup>18</sup> **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunemente formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

assunte *specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente.*<sup>19</sup>

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.
4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del [d.p.r. 357 /1997](#) *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)*<sup>20</sup> e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:
  - a) indicati al comma 4;
  - b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
  - c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
  - d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.
6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:
  - a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;
  - b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della [legge 394/1991](#).

<sup>19</sup> **Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.**

<sup>20</sup> **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunemente formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del [d.p.r. 357/1997](#).

### **Art. 60**

(Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del [d.p.r. 357/1997](#), *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)* <sup>21</sup> nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:
  - a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
  - b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

## TITOLO IV

### Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale

#### Capo I

#### Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

### **Art. 61**

*(Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale)*

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:
  - a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
  - b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;

---

<sup>21</sup> **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunemente formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

- c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.
2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.
4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 136 e 142 del [d.lgs. 42/2004](#), sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.
5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

## TITOLO V Sorveglianza e sanzioni

### **Art. 62**

#### *(Sorveglianza nelle aree naturali protette)*

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

### **Art. 63**

#### *(Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale)*

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:
  - a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;
  - b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
  - c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

**Art. 64**

*(Sospensione e riduzione in pristino)*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della [legge 394/1991](#).

**Art. 65**

*(Sanzioni in materia di valutazione di incidenza)*

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità *nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie*.<sup>22</sup> Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della [l.r. 8/2002](#).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

**Art. 66**

*(Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria ordinanza, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

**Art. 67**

*(Destinazione dei proventi delle sanzioni)*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli

---

<sup>22</sup> Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
- b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
- c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
- d) progetti di educazione ambientale.

## TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. Guardie ecologiche volontarie

### **Art. 68**

*(Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie)*

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:
  - a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
  - b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato *iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore)*<sup>23</sup>, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 349/1986](#);
  - c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

### **Art. 69**

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:
  - a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
  - b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle

---

<sup>23</sup> **L'art. 7, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce le parole:** "ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" **con le parole** "iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)".

- associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
- c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;
  - d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
  - e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.
2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'articolo 21, comma 4, della [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL).
3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:
- a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;
  - b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;
  - c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
  - d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di qualificazione;
  - e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;
  - f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

### **Art. 70**

#### *(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale)*

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
  - a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;
  - b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

**Art. 71***(Compiti dei soggetti organizzatori)*

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:
  - a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
  - b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
  - c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
  - d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
  - e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
  - f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

**Art. 72***(Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie)*

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:
  - a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
  - b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
  - c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
  - d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
  - e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.
3. Le Guardie ecologiche volontarie:
  - a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
  - b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;

- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

### **Art. 73**

#### *(Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie)*

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.
2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

## TITOLO VII

### Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

### **Art.74**

#### *(Principi)*

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.
2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.
3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla

giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della [legge 16 marzo 2001, n. 108](#).

### **Art. 75**

*(Finalità)*

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:
  - a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;
  - b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
  - c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
  - d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

### **Art. 76**

*(Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale)*

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:
  - a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
  - b) la REALS di cui all'articolo 78;
  - c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
  - d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
  - e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

### **Art. 77**

*(Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale)*

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.
2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

**Art. 78**

*(Rete di educazione ambientale per la sostenibilità)*

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.
2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.
3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.
4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

**Art.79**

*(Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità)*

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
  - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
  - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
  - d) da tre rappresentanti della REALS;
  - e) da un rappresentante di ARPACAL;
  - f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
  - g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
  - h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
  - i) *un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.* <sup>24</sup>
2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:
  - a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
  - b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
  - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

---

<sup>24</sup> **Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "i) un rappresentante del reparto Corpo Carabinieri per la biodiversità, previo accordo."**

TITOLO VIII  
Disposizioni transitorie e finali

**Art. 80**

*(Disposizioni di prima applicazione e transitorie  
per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali)*

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con [legge regionale 5 maggio 1990, n. 48](#) (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:
  - a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla [legge 394/1991](#), e al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, della [l.r. 19/2002](#), l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del [d.lgs. 42/2004](#) è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

**Art. 81**

*(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti  
delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali)*

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area

protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso.

### **Art. 82**

*(Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza)*

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

## TITOLO IX Norme Finali

### **Art. 83**

*(Abrogazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
  - a) la [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materia di aree protette);
  - b) la [legge regionale 21 agosto 2007, n. 19](#) (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
  - c) la [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30](#) (Norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#)).

### **Art. 84**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12

**Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.**

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.
2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

**Art. 2**

*(Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria)*

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.
2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:
  - a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67 adottata il 18 dicembre 2013;
  - b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
  - c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
  - d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;

- e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC) e dalle diocesi di appartenenza, attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;
  - f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
  - g) cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.
4. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.
5. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

### **Art. 3**

#### *(Gestione dei Cammini di Calabria)*

1. La gestione dei Cammini di Calabria compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento.
2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:
  - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
  - b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;
  - c) da enti e associazioni del Terzo settore;
  - d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.
4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.
5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.
6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
8. I gestori dei cammini possono:
  - a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;
  - b) siglare protocolli d'intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;
  - c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

#### **Art. 4**

##### *(Riconoscimento dei Cammini di Calabria)*

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, contiene:
  - a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;
  - b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;
  - c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;
  - d) l'indicazione dell'ente gestore;
  - e) il piano di utilizzo del cammino;
  - f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino;
  - g) l'indicazione del sito web del cammino al fine di verificare tutte le informazioni contenute nell'istanza di riconoscimento.

#### **Art. 5**

##### *(Catasto dei Cammini di Calabria)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e strumentali e senza oneri a carico del bilancio regionale, è istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.
2. Il Catasto è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui

all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

3. In sede di prima implementazione il Catasto dei Cammini di Calabria tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

### **Art. 6**

#### *(Promozione dei Cammini di Calabria)*

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:
  - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire e incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
  - b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;
  - c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;
  - d) lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione e informative connesse;
  - e) gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione nel Catasto dei Cammini di Calabria;
  - f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei Cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.
5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statutarî, anche se non in forma esclusiva, la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

**Art. 7***(Valorizzazione dei Cammini di Calabria)*

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per:
  - a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
  - b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
  - c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei cammini;
  - d) favorire progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
  - e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;
  - f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
  - g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Catasto dei Cammini di Calabria istituito e disciplinato dall'articolo 5;
  - h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
  - i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra gli stessi;
  - j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

**Art. 8***(Carta dell'escursionista)*

1. È istituita la Carta dell'escursionista, documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.
2. La Carta dell'escursionista:
  - a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario;
  - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
  - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei Cammini di Calabria.

**Art. 9**

*(Punti di sosta e di ristoro)*

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino senza oneri a carico degli enti, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli enti.
5. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai trecento metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, a cura dell'Ente gestore e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, con prevalenza dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli a chilometri zero e prodotti alimentari legati alle attività agricole e alla tipicità del territorio, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. I tracciati dei cammini e l'app della rete dei Cammini di Calabria segnalano la presenza delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche e sociali iscritte nei relativi elenchi della Regione Calabria e, tramite manifestazione di interesse da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, delle imprese agricole che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ovvero che svolgono attività di enoturismo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), dei punti di vendita diretta di tali imprese agricole, di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, di agricamping.

**Art. 10**

*(Dichiarazione di pubblico interesse regionale)*

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.

2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

### **Art. 11**

#### *(Coordinamento dei Cammini di Calabria)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all'agricoltura, al turismo, all'ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.
2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:
  - a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
  - b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
  - c) dai responsabili delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria;
  - d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della CEC, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
  - e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del turismo religioso della CEI o suo delegato;
  - f) dal responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste (AIGAE);
  - g) da un rappresentante della sezione regionale del CAI;
  - h) da un componente della Federazione Italiana Escursionismo (FIE);
  - i) dai rappresentanti delle associazioni promotrici dei cammini.
3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.
4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, e senza alcun rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

### **Art. 12**

#### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
  - b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
  - c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
  - d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
  - e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
  - f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
  - g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;
  - h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;
  - i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;
  - j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
  - k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.
2. Nella redazione del regolamento di attuazione la Giunta regionale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

### **Art. 13**

*(Norma di rinvio)*

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

### **Art. 14**

*(Abrogazioni)*

1. È abrogata la [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36](#) (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

### **Art. 15**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L.R. 23 aprile 2021, n. 5 ( art. 26).**

**Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'[articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#).**

**Art. 26** *Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali.*

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali [\(28\)](#).
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.

---

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 44](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

4.03. parchi

l.r. 65/2009

1

§ 4.3.28 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

**Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette**

(Bollettino Ufficiale n. 24, del 30/12/2009 )

**TITOLO I  
RISERVA NATURALE REGIONALE  
DELL'ADELASIA**

*Art. 1. (Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia)*

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.

2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.

3. I territori così individuati sono classificati "riserva naturale regionale" per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art. 2. (Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia)*

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.

*Art. 3. (Gestione della riserva dell'Adelasia)*

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad

oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

a) l'elaborazione e l'adozione del Piano di gestione di cui all'articolo 4;

b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2;

c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;

d) la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

e) l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 4, comma 5, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.

4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art. 4. (Piano di gestione)*

1. Il Piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.

2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.

3. Il Piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

*Art. 5. (Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia)*

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:

a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di

pubblica utilità;

b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;

c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;

d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

e) abbandonare rifiuti;

f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all'articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;

k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

#### *Art. 6. (Sanzioni amministrative)*

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

## **TITOLO II** **NORME FINALI**

#### *Art. 7. (Disposizioni transitorie e di raccordo)*

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

#### *Art. 8. (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni)*

1. (Omissis) (1) .

2. (Omissis) (2) .

3. (Omissis) (3) .

4. (Omissis) (4) .

#### *Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury))*

1. (Omissis) (5) .

2. (Omissis) (6) .

#### *Art. 10. (Norma finanziaria)*

(Omissis)

### **Note**

(1) Modifica la lettera a) del comma 2 dell' art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .

(2) Modifica la lettera b) del comma 2 dell' art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .

(3) Modifica la lettera c) del comma 2 dell' art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .

(4) Modifica la lettera d) del comma 2 dell' art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .

(5) Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell' art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 31 .

(6) Modifica il comma 4 dell' art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 31 .

## Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (1)

**Numero della legge:** 23  
**Data:** 24 dicembre 2008  
**Numero BUR:** 48 S.O. 166  
**Data BUR:** 27/12/2008

L.R. 24 Dicembre 2008, n. 23  
Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (1)

### SOMMARIO

- Art. 1** (Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello. Finalità)
- Art. 2** (Perimetrazione)
- Art. 3** (Gestione della riserva)
- Art. 4** (Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale)
- Art. 5** (Misure di salvaguardia e divieti)
- Art. 6** (Sorveglianza e sanzioni)
- Art. 7** (Disposizione finanziaria)

#### Art. 1

(Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.  
Finalità)

1. Ai sensi dell'**articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'articolo 2.

2. L'istituzione della riserva è finalizzata:

- a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;
- b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonchè alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

#### Art. 2

(Perimetrazione)

1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

**Art. 3**

(Gestione della riserva)

1. Ai sensi dell'**articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997** e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**.

2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

**Art. 4**

(Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale)

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**, con le modalità previste dall'**articolo 26 della l.r. 29/1997** e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.

2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**, con le modalità previste, rispettivamente, dagli **articoli 27 e 30 della l.r. 29/1997** e successive modifiche.

**Art. 5**

(Misure di salvaguardia e divieti)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'**articolo 8 della l.r. 29/1997** e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997** e successive modifiche.

**Art. 6**

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della **l.r. 29/1997** e successive modifiche.

**Art. 7**

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

**Note:**

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.